SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146° — Numero 43

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 22 febbraio 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2005 è terminata il 31 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 23

Ministero delle attivita produttive

DECRETO 14 gennaio 2005.

Graduatoria ordinaria e speciale della Regione Campania, di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527 e successive modifiche e integrazioni, concernenti le iniziative ammissibili relative alle domande di agevolazione presentate ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488 per il bando del 2003 del settore «industria» (attività estrattive, manifatturiere, di servizi, delle costruzioni e dell'energia) - 17º bando di attuazione.

05A01330

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 21 febbraio 2005, n. **17.**

Disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di garantire il diritto incondizionato alla impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna da parte delle persone condannate nei casi in cui esse non sono state informate in modo effettivo dell'esistenza di un procedimento a loro carico, così come espressamente richiesto allo Stato italiano dalla sentenza del 10 novembre 2004, pronunciata sul ricorso n. 56581/00, della Corte europea dei diritti dell'uomo;

Considerata, altresì, la necessità e l'urgenza di armonizzare l'ordinamento giuridico interno al nuovo sistema di consegna tra gli Stati dell'Unione europea, che consente alle autorità giudiziarie di Stati membri di rifiutare l'esecuzione del mandato di cattura europeo emesso in base ad una sentenza di condanna in contumacia ove non sia garantita, sempre che ne ricorrano i presupposti, la possibilità di un nuovo processo;

Considerata la necessità di adeguare il nuovo regime dell'impugnazione tardiva dei provvedimenti contumaciali al principio di ragionevole durata dei processi e, conseguentemente, di introdurre nuove disposizioni in materia di notificazione all'imputato non detenuto e di elezione di domicilio da parte della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato che abbiano nominato un difensore di fiducia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 175 del codice di procedura penale

1. All'articolo 175 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La richiesta per la restituzione nel termine è presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, l'imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, se risulta dagli atti che non ha avuto effettiva conoscenza del procedimento e non ha volontariamente rinunciato a comparire e sempre che l'impugnazione o l'opposizione non siano state già proposte dal difensore.»;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. La richiesta indicata al comma 2 è presentata, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni da quello in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento. In caso di estradizione dall'estero, il termine per la presentazione della richiesta decorre dalla consegna del condannato.»;

d) al comma 3, il periodo: «La richiesta per la restituzione nel termine è presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore ovvero, nei casi previsti dal comma 2, da quello in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza dell'atto.» è soppresso.

Art. 2.

Modifiche agli articoli 157 e 161 del codice di procedura penale

1. All'articolo 157 del codice di procedura penale dopo il comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente:

«8-*bis*. Le notificazioni successive sono eseguite, in caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96, mediante consegna ai difensori.».

2. All'articolo 161 del codice di procedura penale dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente:

«4-*bis*. In caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96, le notificazioni alla persona sottoposta alle indagini o all'imputato, che non abbia eletto o dichiarato domicilio, sono eseguite mediante consegna ai difensori.».

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, 21 febbraio 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

05G0037

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

Rinvio della convocazione del Parlamento in seduta comune

La seduta comune della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, già convocata per il 23 febbraio 2005, alle ore 13,30 per l'elezione di due giudici della Corte costituzionale, della quale si è dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 42 del 21 febbraio 2005, è rinviata ad altra data.

05A01740

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 8 febbraio 2005.

Riconoscimento, al sig. Oneto Rodolfo Silvio, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia delle professioni di dottore agronomo e dottore forestale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Oneto Rodolfo Silvio, nato il 23 gennaio 1962 a Buenos Aires (Argentina), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale conseguito in Argentina di «Ingeniero Agrònomo, orientaciòn Producciòn Agropecuaria» conseguito presso l'«Universidad de Buenos Aires» il 20 novembre 1990 e rilasciato il 25 marzo 1991 ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «dottore agronomo e dottore forestale»;

Preso atto che il richiedente risulta essere iscritto al «Consejo Profesional de Ingenierĭa Agronòmica» di Buenos Aires dal 13 maggio 1991;

Ritenuto che il sig. Oneto Rodolfo Silvio abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «dottore agronomo e forestale», come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Viste le conformi determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 27 gennaio 2005;

Visto il conforme parere del rappresentante dell'Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali espresso nella nota in atti datata 14 gennaio 2005;

Decreta:

Al sig. Oneto Rodolfo Silvio, nato il 23 gennaio 1962 a Buenos Aires (Argentina), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei «Dottori agronomi e dei dottori forestali - sezione A - e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 8 febbraio 2005

Il direttore generale: MELE

05A01447

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 8 febbraio 2005.

Revoca della concessione n. 088/02 del 7 febbraio 2002, per la gestione della sala destinata al gioco del Bingo nei confronti della Bingo Net S.r.l., in Genova.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco bingo, ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco bingo è affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto direttoriale 16 novembre 2000, concernente l'approvazione del regolamento di gioco del bingo e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la convenzione di concessione n. 088/02 stipulata in data 7 febbraio 2002, tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e la Bingo Net S.r.l. per la gestione del gioco del Bingo nella sala di via Donghi n. 38, in Genova;

Visti, in particolare, l'art. 3, comma 5, lettera *h)*, e l'art. 13, comma 1, lettera *c)*, della citata convenzione i quali prevedono, rispettivamente, l'obbligo del concessionario di «garantire la continuità del servizio per almeno undici mesi l'anno, per almeno sei giorni alla settimana, compresi in ogni caso i giorni festivi, e per almeno otto ore al giorno» e che l'Amministrazione dichiara la revoca della concessione «in caso di interruzione dell'attività per cause non dipendenti da forza maggiore»;

Vista la lettera raccomandata a/r del 14 aprile 2003, prot. 18061/COA/BNG, ricevuta il 2 maggio 2003, il cui contenuto si intende interamente richiamato, con la quale, tra l'altro, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti della legge n. 241/1990, è stato comunicato che è stato dato l'avvio del procedimento di revoca della concessione di cui alla convenzione n. 088/02, stipulata in data 7 febbraio 2002, per violazione dell'obbligo di assicurare la continuità del servizio sancito dall'art. 3, comma 5, lettera *h)*, della convenzione, ed in applicazione delle norme contenute nell'art. 3, comma 1, lettera *a)*, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, e nell'art. 13, comma 1, lettera *c)*, in base alle quali la revoca della concessione è dichiarata in caso di interruzione dell'attività per cause non dipendenti da forza maggiore, nonché che è stato dato l'avvio dei procedimenti di escussione della cauzione prevista dall'art. 9, comma 1, del citato decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, e dall'art. 6 della convenzione, e di quantificazione del danno;

Considerato che la Bingo Net S.r.l., come risulta dagli elementi istruttori indicati nella sopraindicata lettera del 14 aprile 2003, prot. 18061/COA/BNG, non esercita l'attività di gioco dal mese di marzo 2002, in violazione dell'obbligo di assicurare la continuità del servizio, di cui all'art. 3, comma 5, lettera *h)*, della convenzione di concessione;

Considerato che il danno erariale medio derivante dalla cessazione dell'attività da parte di una sala-bingo è stimabile in misura superiore a € 1.000.000 su base annua, atteso che nell'anno 2004 le entrate erariali sono state pari a circa € 360.000.000 e le sale-bingo attive a circa 300, e che pertanto si rende escutibile l'intero importo della cauzione prestata a garanzia degli obblighi della Bingo Net S.r.l. ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29;

Visti gli atti istruttori relativi ai procedimenti sopraindicati nei quali la Bingo Net S.r.l. non è intervenuta;

Decreta:

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *a)*, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, e dell'art. 13, comma 1, lettera *c)* della convenzione di concessione, è revocata, nei confronti della Bingo Net S.r.l., la concessione n. 088/02 del 7 febbraio 2002, per la gestione del gioco del Bingo nella sala di via Donghi n. 38 in Genova, per i motivi indicati in premessa.

2. Per i motivi indicati in premessa, si rende escutibile, per l'intero importo di € 516.456,90, la cauzione di cui alla polizza assicurativa n. 1362533 del 29 gennaio 2002, rilasciata dalla Viscontea S.p.a.

Avverso il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Roma, 8 febbraio 2005

p. *Il direttore generale:* TAGLIAFERRI

05A01355

DECRETO 8 febbraio 2005.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a centosettantanove giorni relativi all'emissione del 31 gennaio 2005.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 5701 del 21 gennaio 2005, che ha disposto per il 31 gennaio 2005 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a centosettantanove giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 5701 del 21 gennaio 2005 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 gennaio 2005;

Considerato che il prezzo di assegnazione del collocamento supplementare riservato agli operatori «specialisti in titoli di Stato» è pari al prezzo medio ponderato d'asta;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 gennaio 2005 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a centosettantanove giorni è risultato pari a 98,978.

La spesa per interessi, per l'emissione suddetta, gravante sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005, ammonta a € 89.381.260,09 per i titoli a centosettantanove giorni con scadenza 29 luglio 2005.

A fronte delle predette spese viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a centosettantanove giorni sono risultati pari, rispettivamente, a 99,100 ed a 98,495.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2005

p. *Il direttore generale:* CANNATA

05A01657

DECRETO 18 febbraio 2005.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a centottantaquattro giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 19969 del 7 aprile 2004 e successive modificazioni, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, e si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro, o, per sua delega, dal direttore della Direzione del Dipartimento del tesoro competente in materia di debito pubblico;

Vista la determinazione n. 39686 del 22 aprile 2004, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005, ed in particolare il terzo comma, dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 18 febbraio 2005 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad € 50.032 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 7 aprile 2004, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 28 febbraio 2005, l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei BOT a centottantaquattro giorni con scadenza 31 agosto 2005 fino al limite massimo in valore nominale di 8.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, secondo modalità specificate ai successivi articoli 14 e 15 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 16 del presente decreto.

Art. 5.

I B.O.T. sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei B.O.T. sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i B.O.T. assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei B.O.T. può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei B.O.T.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo l° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei B.O.T. che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo ditale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad € 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 23 febbraio 2005. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per 'emissione dei B.O.T. dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2005.

Art. 13.

L'assegnazione dei B.O.T. è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei B.O.T. viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Ultimate le operazioni di assegnazione dei B.O.T. con durata semestrale, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo minimo del 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, aumentabile con comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria. Tale tranche è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al prezzo minimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 24 febbraio 2005.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al prezzo medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un prezzo diverso vengono aggiudicate al descritto prezzo medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad € 1.500.000; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 15.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei B.O.T. semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, ed il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto. Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato nessuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 16.

L'ammontare degli interessi derivanti dai B.O.T. è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2005

p. *Il direttore generale:* CANNATA

05A01658

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 2 febbraio 2005.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «General Service piccola società cooperativa a r.l.», in Adria, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 15 ottobre 2003 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «General Service piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Adria (Rovigo), codice fiscale n. 01142310299) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Sandro Secchiero, nato a Rovigo il 20 gennaio 1965, con studio in Rovigo - Piazza Merlin n. 24 è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 2 febbraio 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A01450

DECRETO 2 febbraio 2005.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Sirio cooperativa sociale a responsabilità limitata», in Rovigo, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 16 febbraio 2004 e successivo accertamento in data 23 luglio 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Sirio cooperativa sociale a responsabilità limitata», con sede in Rovigo (codice fiscale n. 01061910293) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Sandro Secchiero, nato a Rovigo il 20 gennaio 1965, con studio in Rovigo - Piazza Merlin n. 24 è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 2 febbraio 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A01451

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 16 dicembre 2004.

Recepimento della direttiva 2001/96/CE in materia di «Requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di carico e scarico delle navi portarinfuse».

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la direttiva 2001/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 dicembre 2001 recante requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di carico e scarico delle navi portarinfuse;

Visto l'art. 12 della direttiva 2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 novembre 2002, che ha modificato la direttiva 2001/96/CE;

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, con cui è stato approvato il codice della navigazione;

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto ha l'obiettivo di assicurare la circolazione fra gestori dei terminali e comandanti delle navi portarinfuse delle informazioni necessarie a ridurre i rischi di sollecitazioni eccessive o di danni materiali alla struttura della nave durante le operazioni di carico e scarico al fine di migliorare la sicurezza della nave stessa.

2. Il presente decreto si applica a tutte le navi portarinfuse, indipendentemente dalla bandiera, nonché ai terminali presenti sul territorio nazionale presso i quali le medesime effettuano operazioni di carico o scarico di rinfuse solide.

3. Fatte salve le disposizioni della regola VI/7 della convenzione SOLAS del 1974 il presente decreto non si applica agli impianti utilizzati solo in circostanze eccezionali per il carico e lo scarico delle rinfuse solide o da navi portarinfuse, né qualora il carico o lo scarico vengano effettuati esclusivamente con le attrezzature della nave portarinfuse.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:

a) «convenzioni internazionali», le convenzioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 13 ottobre 2003, n. 305, dal momento della loro entrata in vigore;

b) «convenzione SOLAS del 1974», la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, nonché i relativi protocolli e modifiche dal momento della loro entrata in vigore;

c) «codice BLU», il codice di buona prassi per la sicurezza delle operazioni di carico e scarico delle navi portarinfuse, quale figura nell'allegato della risoluzione A. 862 dell'assemblea IMO del 27 novembre 1997, nella versione in vigore al momento dell'applicazione delle norme che rinviano al suddetto codice;

d) «nave portarinfuse», la nave portarinfuse quale definita nella regola IX/1.6 della convenzione SOLAS del 1974, nell' interpretazione della risoluzione 6 della conferenza SOLAS del 1997, vale a dire: una nave a un ponte con casse laterali e a tramoggia negli spazi destinati al carico e adibita principalmente al trasporto di carichi solidi alla rinfusa, o una nave mineraliera, ossia una nave marittima a un ponte, con due paratie longitudinali ed un doppio fondo sotto tutta l'area di carico, adibita al trasporto di minerali nelle sole stive centrali, o una nave mista quale definita alla regola II-2/3.27 della convenzione SOLAS del 1974;

e) «carico secco alla rinfusa» o «carico solido alla rinfusa», il carico solido alla rinfusa di cui alla regola XII/1.4 della convenzione SOLAS del 1974 ad eccezione delle granaglie;

f) «granaglie», le granaglie definite alla regola VI/8.2 della convenzione SOLAS del 1974;

g) «terminale», qualsiasi struttura fissa, galleggiante o mobile attrezzata e utilizzata per il carico o lo scarico di carichi solidi alla rinfusa su o da navi portarinfuse;

h) «gestore del terminale», l'impresa autorizzata ai sensi dell'art. 16 della legge n. 84 del 1994 allo svolgimento di operazioni portuali aventi ad oggetto carichi solidi alla rinfusa e l'impresa che opera in regime di autonomia funzionale ai sensi dell'art. 19 della legge n. 84 del 1994 quando movimenta carichi solidi alla rinfusa su o da navi portarinfuse;

i) «rappresentante del terminale» qualsiasi persona designata dal gestore del terminale che ha la responsabilità e l'autorità per sorvegliare i preparativi, lo svolgimento e il completamento delle operazioni di carico o di scarico di una determinata nave portarinfuse effettuate presso il terminale;

j) «comandante», la persona che ha il comando di una nave portarinfuse o un ufficiale di bordo designato dal comandante per le operazioni di carico e scarico;

k) «organismo riconosciuto», un organismo riconosciuto a norma dell'art. 3 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni;

l) «amministrazione dello Stato di bandiera», le autorità competenti dello Stato del quale la nave portarinfuse è autorizzata a battere bandiera;

m) «autorità di controllo dello Stato di approdo» l'autorità competente autorizzata ad applicare le disposizioni in materia di controllo previste dall'art. 1, comma 1, lettere *f)* e *g)*, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 13 ottobre 2003, n. 305;

n) «autorità portuale», gli enti istituiti ai sensi dell'art. 6 della legge n. 84 del 1994;

o) «autorità marittima»: gli uffici locali di cui all'art. 17 del codice della navigazione secondo funzioni delegate con direttive del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto;

p) «informazioni sul carico», le informazioni richieste ai sensi della regola VI/2 della convenzione SOLAS del 1974;

q) «piano di carico o di scarico», il piano di cui alla regola VI/7.3 della convenzione SOLAS del 1974, elaborato in base al modello che figura nell'allegato 2 del codice BLU;

r) «lista di controllo di sicurezza nave/banchina» la «lista di controllo» di sicurezza nave/banchina di cui alla sezione 4 del codice BLU, elaborato in base al modello che figura nell'allegato 3 di tale codice;

s) «dichiarazione della densità di carico solido alla rinfusa», le informazioni sulla densità del carico che devono essere fornite in applicazione della regola XII/10 della convenzione SOLAS del 1974.

Art. 3.

Requisiti relativi all'idoneità operativa delle navi portarinfuse

1. I gestori dei terminali si accertano che l'idoneità operativa delle navi portarinfuse a caricare o scaricare rinfuse solide in conformità dell'allegato I sia adeguatamente documentata o verificata. In caso contrario provvedono ad accertarla anche tramite un organismo riconosciuto.

Art. 4.

Requisiti relativi all'idoneità dei terminali

1. L'Autorità portuale dove istituita, o l'Autorità marittima, in sede di rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 16 della legge n. 84 del 1994 accerta che i gestori dei terminali garantiscano:

a) la conformità dei terminali alle disposizioni dell'allegato II;

b) la designazione di uno o più rappresentanti;

c) l'elaborazione di manuali informativi contenenti i requisiti del terminale e le esigenze delle autorità competenti, nonché le informazioni relative al porto e al ter-

minale elencate nell'allegato I, punto 1.2 del codice BLU e la distribuzione di tali opuscoli ai comandanti delle navi portarinfuse, che fanno scalo presso il terminale per caricare o scaricare rinfuse solide;

d) l'elaborazione, l'attuazione e il mantenimento di un sistema di gestione della qualità che sia certificato conformemente alle norme ISO 9001:2000 o a una norma equivalente che soddisfi almeno tutti gli aspetti della norma ISO 9001:2000 e sia oggetto di revisione conformemente alla norma 10011:1991 o a una norma equivalente che soddisfi tutti gli aspetti della norma ISO 10011:1991. Le norme equivalenti devono soddisfare i requisiti di cui alla legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata con decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427.

2. Per le autorizzazioni pluriennali in corso vigenza e per le autonomie funzionali di cui all'art. 19 della legge n. 84 del 1994 l'autorità portuale dove istituita, o l'autorità marittima, effettua l'accertamento di cui alle lettere *a), b)* e *c) d)* entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

3. Il sistema di gestione della qualità va istituito entro la data del 31 marzo 2005 e la relativa certificazione va ottenuta entro il 31 marzo 2006.

Art. 5.

Autorizzazione temporanea

1. Per i terminali di recente istituzione può essere rilasciata dall'autorità portuale dove istituita, o dall'autorità marittima, un'autorizzazione temporanea ad operare per un periodo non superiore a 12 mesi in deroga ai requisiti di cui all'art. 4, comma 1, lettera *d)*.

2. Tuttavia il terminale deve dimostrare di avere il suo piano di implementazione di un sistema di gestione della qualità conformemente alla norma ISO 9001:2000 o di una norma equivalente, come indicato dall'art. 4, comma 1, lettera *d)*.

Art. 6.

Compiti del comandante della nave

1. Il comandante della nave:

a) è responsabile in qualsiasi momento della sicurezza delle operazioni di carico e scarico della nave portarinfuse posta sotto il suo comando;

b) comunica con sufficiente anticipo al terminale l'ora prevista di arrivo della nave presso il terminale in questione e le informazioni di cui all'allegato III;

c) prima di procedere al carico di rinfuse solide si accerta di aver ricevuto le informazioni riguardanti il carico previste dalla regola VI/2.2 della convenzione SOLAS del 1974 e, ove necessario, una dichiarazione relativa alla densità del carico. Tali informazioni sono riportate in un formulario di dichiarazione di carico secondo il modello previsto nell'allegato 5 del codice BLU;

d) assolve gli obblighi di cui all'allegato IV prima dell'inizio e durante le operazioni di carico e scarico.

Art. 7.

Compiti dei rappresentanti dei terminali

1. Il rappresentante del terminale:

a) una volta ricevuta la prima notifica dell'ora di arrivo prevista della nave si accerta che le informazioni di cui all'allegato V siano a conoscenza del comandante o, altrimenti, gliele comunica;

b) si accerta che siano comunicate al comandante quanto prima possibile le informazioni contenute nel formulario di dichiarazione del carico;

c) comunica senza indugio al comandante e all'autorità di controllo dello Stato di approdo le carenze che ha rilevato a bordo di una nave portarinfuse e che potrebbero mettere a repentaglio la sicurezza delle operazioni di carico e scarico di carichi solidi alla rinfusa;

d) prima dell'inizio e durante le operazioni di carico e scarico assolve gli obblighi di cui all'allegato VI.

Art. 8.

Procedure di cooperazione tra le navi portarinfuse e i terminali

1. Prima di caricare o scaricare rinfuse solide, il comandante concorda con il rappresentante del terminale un piano di carico e scarico conforme alle disposizioni della regola VI/7.3 della convenzione SOLAS del 1974. Il piano di carico e scarico è redatto come previsto nell'allegato 2 del codice BLU e reca il numero IMO della nave portarinfuse di cui trattasi. Il comandante e il rappresentante del terminale confermano il loro accordo firmando il piano. Qualsiasi modifica dello stesso, che secondo una delle parti possa compromettere la sicurezza della nave o dell'equipaggio, è preparata, accettata e concordata dalle due parti sotto forma di nuovo piano. Il piano di carico e scarico concordato e ogni sua successiva revisione sono conservati a bordo della nave e presso il terminale per un periodo di sei mesi ai fini di ogni necessaria verifica da parte dell'autorità portuale dove istituita, o dall'autorità marittima.

2. Prima dell'inizio delle operazioni di carico o di scarico il comandante e il rappresentante del terminale compilano e firmano la «lista di controllo» di sicurezza nave/banchina nel rispetto delle indicazioni dell'allegato 4 del codice BLU.

3. Deve essere stabilita e mantenuta in ogni momento un'efficace comunicazione tra la nave e il terminale, onde rispondere alle richieste di informazioni sulle operazioni di carico o di scarico e garantire una rapida reazione qualora il comandante o il rappresentante del terminale ordinino la sospensione delle operazioni.

4. Il comandante e il rappresentante del terminale dirigono le operazioni di carico o di scarico nel rispetto del piano concordato. Il rappresentante del terminale è responsabile del carico o dello scarico delle rinfuse per quanto riguarda l'ordine di riempimento delle stive, la quantità e la velocità di carico o di scarico prevista dal piano. Egli si attiene a quanto previsto nel piano di carico o di scarico concordato, salvo previa consultazione del comandante e accordo scritto con quest'ultimo.

5. Al termine delle operazioni di carico o di scarico, il comandante e il rappresentante del terminale convengono per iscritto che tali operazioni si sono svolte con-

formemente al piano, compresi gli eventuali cambiamenti dello stesso. In caso di scarico, l'accordo comprende anche un documento che attesti che le stive di carico sono state svuotate conformemente alle richieste del comandante e che riporti qualsiasi danno subito dalla nave nonché se del caso le riparazioni effettuate; l'accordo contiene anche l'attestazione da parte del soggetto che ha effettuato la pulizia delle stive, qualora sia diverso dal gestore del terminale, che queste sono state pulite conformemente alle richieste del comandante. L'accordo ha solo la finalità di consentire la verifica o meno della navigabilità e non pregiudica i rapporti commerciali o di contenzioso tra terminal e vettore.

Art. 9.

Compiti delle autorità competenti

1. Fatti salvi i diritti e gli obblighi del comandante di cui alla regola VI/7.7 della Convenzione SOLAS del 1974, l'autorità marittima, qualora sia in possesso di chiare indicazioni che le operazioni di carico o di scarico di carichi solidi alla rinfusa possano mettere a repentaglio la sicurezza della nave o dell'equipaggio provvede ad impedire o interrompere le operazioni predette, fornendone comunicazione all'autorità portuale dove istituita.

2. Nel caso in cui l'autorità marittima venga informata di un disaccordo tra il comandante della nave e il rappresentante del terminale in merito all'applicazione delle procedure di cui all'art. 8, essa interviene qualora necessario nell'interesse della sicurezza e/o dell'ambiente marino adottando le azioni pertinenti, fornendone comunicazione all'autorità portuale dove istituita.

Art. 10.

Riparazione dei danni verificatisi durante le operazioni di carico e scarico

1. Il rappresentante del terminale segnala al comandante della nave eventuali danni alle strutture o all'equipaggiamento della nave verificatisi durante le operazioni di carico o di scarico anche ai fini delle opportune riparazioni.

2. Qualora il danno possa compromettere la capacità strutturale o la tenuta stagna dello scafo, ovvero dei principali sistemi di comando della nave il rappresentante del terminale e/o il comandante informano l'amministrazione dello Stato di bandiera o un organismo da questa riconosciuto che agisca per suo conto nonché l'autorità di controllo dello Stato di approdo. La decisione se sia necessaria una riparazione immediata o se questa possa essere rinviata è adottata dall'autorità di controllo dello Stato di approdo tenendo conto dell'eventuale parere dell'amministrazione dello Stato di bandiera o dell'organismo da questa riconosciuto che agisca per suo conto e del parere del comandante. Qualora si ritenga necessario procedere ad una riparazione immediata, tale riparazione deve essere effettuata con soddisfazione del comandante e dell'autorità marittima prima che la nave lasci il porto.

3. Ai fini della decisione di cui al comma precedente l'autorità di controllo dello Stato di approdo può far ricorso ad un organismo riconosciuto perché effettui un'ispezione del danno e si pronunci in merito alla necessità di una riparazione immediata o alla possibilità di un suo rinvio.

4. Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui al decreto interministeriale n. 305 del 13 ottobre 2003.

Art. 11.

Verifica e relazioni

1. L'autorità portuale dove istituita, o l'autorità marittima provvede:

a) ad accertare periodicamente l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 4, lettera *a)*, di cui all'art. 7 e di cui all'art. 8 da parte dei terminali, anche mediante ispezioni non programmate durante le operazioni di carico o di scarico;

b) a verificare che i terminali soddisfino i requisiti dell'art. 4, lettera *d),* alla fine dei periodi previsti dai commi 2 e 3 dello stesso articolo, e per i terminali di recente istituzione alla fine del periodo di cui all'art. 5.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede a presentare ogni tre anni entro il 30 aprile dell'anno successivo al triennio di riferimento, alla Commissione europea, una relazione sui risultati dell'attività di verifica, contenente anche una valutazione dell'efficacia delle procedure armonizzate di cooperazione e di comunicazione tra le navi portarinfuse e i terminali previste dal presente decreto.

Art. 12.

Sanzioni

1. Alle violazioni delle norme del presente decreto si applicano le sanzioni previste dal codice della navigazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2004

Il Ministro: LUNARDI

Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 2005
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 130

ALLEGATO I

Requisiti di idoneità operativa delle navi portarinfuse ai fini delle operazioni di carico e scarico di rinfuse solide

(*Cfr.* Art. 3)

Le navi portarinfuse che fanno scalo presso i terminali degli Stati membri per caricarvi o scaricarvi rinfuse solide devono essere conformi alle seguenti prescrizioni:

1. Le navi devono disporre di stive di carico e di boccaporti di dimensioni sufficienti e di configurazione tale da consentire il carico, lo stivaggio, il livellamento e lo scarico di rinfuse solide in condizioni soddisfacenti.

2. I numeri di identificazione dei portelli delle stive di carico devono essere quelli menzionati nel piano di carico/scarico. La posizione, le dimensioni e i colori di tali numeri devono essere chiaramente visibili ed identificabili da parte dell'operatore dei macchinari di movimentazione del terminale.

3. I portelli delle stive di carico, i sistemi di manovra dei boccaporti e i dispositivi di sicurezza devono essere in buono stato di funzionamento ed essere utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti.

4. Gli indicatori di sbandamento di cui è eventualmente dotata la nave devono essere verificati prima delle operazioni di carico/scarico e risultare funzionanti.

5. Qualora sia necessaria la presenza a bordo di un misuratore di carico omologato, tale strumento deve essere certificato e in grado di calcolare le sollecitazioni durante le operazioni di carico/scarico.

6. I motori principali e ausiliari devono essere in buono stato di funzionamento.

7. Le attrezzature di coperta necessarie per le operazioni di attracco e di ormeggio devono funzionare ed essere in buone condizioni.

ALLEGATO II

Requisiti di idoneità dei terminali per il carico e lo scarico di rinfuse solide

(Cfr. art. 4, comma 1 lett. a)

1. I terminali effettuano esclusivamente le operazioni di carico/scarico di rinfuse solide delle navi portarinfuse in grado di approdare alle strutture di carico/scarico del terminale in condizioni di sicurezza, tenendo conto del fondale al posto di ormeggio, delle dimensioni medesime della nave, delle attrezzature di banchina, dei parabordi, della sicurezza di accesso e delle possibili ostruzioni alle operazioni di carico/scarico.

2. Le attrezzature di movimentazione del carico dei terminali devono essere debitamente certificate e mantenute in buono stato di funzionamento conformemente alle regole e alle norme applicabili, nonché utilizzate solo da personale qualificato e, se necessario, in possesso dei necessari attestati.

3. Il personale del terminale deve essere addestrato a tutti gli aspetti della sicurezza delle operazioni di carico e scarico delle portarinfuse, in funzione della responsabilità di ciascuno. Il programma di formazione deve familiarizzare il personale con i rischi generalmente legati alle operazioni di movimentazione di rinfuse solide e con gli effetti negativi che operazioni improprie potrebbero comportare per la sicurezza della nave.

4. Il personale dei terminali addetto alle operazioni di carico o di scarico è provvisto e fa uso di attrezzature di protezione individuali secondo le prescrizioni normative in materia di sicurezza dei lavoratori e usufruisce di periodi di riposo adeguati onde evitare incidenti dovuti alla fatica in conformità con quanto stabilito dal CCNL e dalla normativa generale e speciale in materia.

ALLEGATO III

Informazioni che il comandante deve comunicare al terminale

(Cfr. art. 6 comma 1 lett. b)

1. L'ora di arrivo prevista della nave al largo del porto, non appena possibile. Tale comunicazione deve essere aggiornata quando necessario.

2. Al momento della prima comunicazione dell'ora di arrivo prevista:

a) nome, indicativo di chiamata, numero IMO, Stato di bandiera, porto di immatricolazione;

b) piano di carico e scarico che indichi la quantità di carico, lo stivaggio attraverso i boccaporti, l'ordine di carico di scarico, nonché le quantità di carico per ogni versamento di rinfusa o la quantità di ogni fase di scarico;

c) pescaggio all'arrivo e pescaggio previsto alla partenza;

d) tempo necessario per imbarcare o sbarcare la zavorra;

e) lunghezza fuori tutto della nave, larghezza e lunghezza dell'area di carico misurata dal portello anteriore del primo boccaporto prodiero al portello posteriore dell'ultimo boccaporto poppiero nel quale o dai quali le rinfuse devono essere caricate o scaricate;

f) distanza tra la linea di galleggiamento ed il primo boccaporto da caricare o scaricare e distanza tra la murata della nave e l'apertura del boccaporto;

g) posizione della scala dei barcarizzi;

h) tirante d'aria;

i) particolari e capacità degli eventuali sistemi di movimentazione del carico;

j) numero e tipo di gomene di ormeggio;

k) esigenze particolari riguardanti, ad esempio il livellamento o la misura costante del tenore di acqua del carico;

l) informazioni in merito a qualsiasi riparazione necessaria che potrebbe ritardare l'ormeggio o l'inizio delle operazioni di carico/scarico, ovvero ritardare la partenza della nave al termine di tali operazioni;

m) qualsiasi altra informazione relativa alla nave richiesta dal terminale.

ALLEGATO IV

Obblighi del comandante prima e dopo le operazioni di carico o di scarico

(Cfr. art. 6 comma 1 lett. d)

Prima e durante le operazioni di carico o di scarico, il comandante provvede affinché:

1. le operazioni di carico/scarico delle rinfuse solide e le operazioni di imbarco o di sbarco d'acqua di zavorra si svolgano sotto il controllo dell'ufficiale di bordo competente;

2. la disposizione del carico e dell'acqua di zavorra sia verificata durante tutte le operazioni di carico o di scarico al fine di garantire che le strutture della nave non siano sottoposte ad eccessive sollecitazioni;

3. la nave sia mantenuta in posizione verticale o, qualora per motivi operativi sia necessario uno sbandamento, questo sia il più limitato possibile;

4. la nave rimanga ormeggiata in modo sicuro, tenendo in debito conto le condizioni atmosferiche locali e le previsioni meteorologiche;

5. un numero sufficiente di ufficiali e di membri dell'equipaggio rimanga a bordo per assistere alle operazioni di ormeggio o per qualsiasi altra situazione normale o di emergenza, tenendo conto della necessità che l'equipaggio disponga di periodi di riposo sufficienti onde evitare la fatica;

6. il rappresentante del terminale sia informato delle esigenze di livellamento del carico, le quali devono essere conformi alle procedure previste nel codice IMO di prassi sicure per carichi solidi alla rinfusa;

7. il rappresentante del terminale sia informato delle esigenze della nave in materia di armonizzazione tra le procedure di imbarco/sbarco della zavorra e di carico/scarico delle rinfuse solide, nonché di eventuali variazioni rispetto al piano di imbarco/sbarco della zavorra o di qualsiasi altro aspetto che possa incidere sul carico e lo scarico;

8. la quantità dell'acqua di zavorra scaricata sia conforme a quanto stabilito nel piano di carico e non provochi l'allagamento della banchina o delle navi adiacenti. Qualora non sia pratico per la nave sbarcare tutta l'acqua di zavorra prima della fase di livellamento del processo di carico, il comandante concorda con il rappresentante del terminale quando le operazioni di carico possono essere sospese e la durata ditali sospensioni;

9. vi sia accordo con il rappresentante del terminale in merito alle misure da adottare in caso di pioggia o di altro cambiamento delle condizioni atmosferiche, quando la natura del carico potrebbe rappresentare un rischio in tale cambiamento;

10. non siano effettuate lavorazioni a caldo, a bordo o in prossimità della nave quando questa è all'ormeggio, salvo autorizzazione del rappresentante del terminale e compatibilmente con le prescrizioni dell'autorità competente;

11. sia mantenuta una stretta sorveglianza delle operazioni e della nave stessa durante le ultime fasi di carico o di scarico;

12. il rappresentante del terminale sia immediatamente avvertito qualora le operazioni di carico o di scarico abbiano provocato o possano provocare un danno o una situazione di pericolo;

13. il rappresentante del terminale sia avvertito prima di procedere alla regolazione dell'assetto finale della nave per consentire l'evacuazione del convogliatore;

14. lo scarico a babordo corrisponda perfettamente allo scarico a tribordo della stessa stiva onde evitare torsioni della struttura della nave;

15. al momento di zavorrare una o più stive si tenga conto della possibilità di fuoriuscita di vapori infiammabili dalle stive e siano prese le necessarie precauzioni prima di autorizzare lavorazioni a caldo accanto o sopra tali stive.

ALLEGATO V

Informazioni che il gestore del terminale si accerta che siano in possesso del comandante

(Cfr. art. 7 comma 1 lett. a)

1. La designazione dell'ormeggio dove avverranno le operazioni di carico o di scarico ed i tempi previsti per l'approdo ed il completamento di tali operazioni.

2. Caratteristiche delle attrezzature di movimentazione del carico, compresa la quantità di carico o di scarico del terminale ed il numero di canali di carico o di scarico da utilizzare nonché il tempo previsto per completare un'operazione di versamento del carico o, in caso di scarico, il tempo previsto per ogni fase di scarico.

3. Caratteristiche del posto di ormeggio o della banchina di cui deve essere a conoscenza il comandante e in particolare la posizione di ostacoli fissi e mobili, dei parabordi, delle bitte di ormeggio e l'esistenza di particolari disposizioni in materia di ormeggio.

4. Fondale minimo lungo il molo e nei canali di ingresso e di uscita del porto.

5. Densità dell'acqua al posto di ormeggio.

6. Distanza massima tra il galleggiamento e la parte superiore dei battenti o delle mastre dei boccaporti, a seconda del valore pertinente per le operazioni carico o di scarico, ed il tirante d'aria massimo.

7. Disposizioni relative alle passerelle e all'accesso.

8. Fianco della nave che sarà accostato al posto di ormeggio.

9. Velocità massima autorizzata per l'avvicinamento alla banchina e disponibilità, tipo e potenza del traino dei rimorchiatori.

10. Sequenza di carico delle diverse partite di merci ed altre restrizioni qualora non sia possibile per la nave caricare le merci in qualsiasi ordine o in qualsiasi stiva.

11. Qualsiasi caratteristica del carico che potrebbe rappresentare un rischio in caso di collocazione a contatto con altri carichi o residui di carico a bordo.

12. Informazione preventiva sulle operazioni di carico o di scarico previste o sulle variazioni rispetto al piano di carico/scarico.

13. Se il terminale possiede attrezzature di movimentazione del carico fisse o quali siano i loro limiti di movimento.

14. gomene di ormeggio necessarie.

15. Segnalazione di modalità di ormeggio inusuali.

16. Eventuali limitazioni al carico o allo scarico della zavorra.

17. Pescaggio massimo alla partenza autorizzato dall'autorità competente.

18. Qualsiasi altra informazione relativa al terminale richiesta dal comandante.

N.B. l'elencazione delle informazioni che devono essere a conoscenza del comandante della nave è meramente ricognitiva e non modifica le competenze stabilite dalla legge in merito ai singoli adempimenti.

ALLEGATO VI

Obblighi del rappresentante del terminale prima e dopo le operazioni di carico o di scarco

(Cfr. art 7, comma 1, lett. a)

Prima dell'inizio e durante le operazioni di carico o di scarico, il rappresentante del terminale:

1. comunica al comandante il nome dei membri del personale del terminale, o dell'agente dello spedizioniere che saranno responsabili delle operazioni di carico o di scarico con i quali il comandante sarà in contatto;

2. prende tutte le precauzioni necessarie onde evitare danni alle nave dovuti alle attrezzature di movimentazione del carico e comunica al comandante eventuali danni verificatisi;

3. provvede affinché la nave sia mantenuta in posizione verticale o, qualora per motivi operativi sia necessario uno sbandamento, questo sia il più limitato possibile;

4. garantisce che lo scarico a babordo corrisponda perfettamente allo scarico a tribordo della stessa stiva onde evitare torsioni della nave;

5. per i carichi ad alta densità o quando le benne sostengono carichi individuali molto voluminosi, comunica al comandante che la struttura della nave potrebbe subire forti sollecitazioni localizzate fino a quando il cielo della cisterna non sarà completamente ricoperto del carico, soprattutto se questo può essere lasciato cadere da una certa altezza e se devono essere prese particolari precauzioni all'inizio dell'operazione di carico in ogni stiva;

6. provvede a concordare con il comandante tutte le fasi e tutti gli aspetti delle operazioni di carico o di scarico e ad informarlo di qualsiasi variazione rispetto alla quantità di carico concordata e al peso caricato in ogni versamento di rinfuse solide;

7. registra il peso e la disposizione delle rinfuse solide caricate o scaricate e si accerta che il peso del carico nelle varie stive sia conforme a quanto previsto nel piano di carico/scarico;

8. garantisce che il carico sia livellato, durante le operazioni di carico e di scarico, conformemente alle richieste del comandante;

9. garantisce che le quantità di carico necessarie per ottenere il pescaggio e l'assetto di partenza consentano di evacuare tutto il carico e di svuotare i convogliatori del terminale una volta ultimate le operazioni di carico. A tal fine, il rappresentante del terminale comunica al comandante il tonnellaggio nominale presente sul convogliatore del terminale ed eventualmente la necessità di procedere allo svuotamento del convogliatore al termine delle operazioni di carico;

10. in caso di operazione di scarico, avverte il comandante quando si prevede di aumentare o di diminuire il numero dei corridoi di scarico utilizzati lo informa quando considera che le operazioni di scarico di una stiva siano state completate;

11. vigila affinché non siano realizzati lavori a caldo a bordo o in prossimità della nave mentre questa è accostata al molo, salvo autorizzazione del comandante e compatibilmente con eventuali prescrizioni dell'autorità competente.

05A01363

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 3 dicembre 2004.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, del trattamento di mobilità e proroghe del predetto trattamento, in favore dei lavoratori dipendenti dalle società Finmek di Sulmona; All Services di Gioia Tauro; Dalcos di Valguarnera; Tonno Nostromo di Vibo Valentia; GTC Gruppo Tessile Castrovillari di Castrovillari. (Decreto n. 35245).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 24 novembre 2003, n. 328, ed in particolare i commi 1 e 2;

Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare i commi 137 e 139;

Considerato che, con gli appositi accordi intervenuti presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario di Stato on. Viespoli, sono state individuate le fattispecie, per le quali sussistono le condizioni previste dal sopracitato art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in quanto, mediante la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, anche senza soluzione di continuità rispetto al termine di scadenza di detto trattamento ai sensi della già richiamata legge n. 223/1991, delle proroghe del medesimo trattamento e del trattamento di mobilità, potrà essere agevolata la gestione delle problematiche occupazionali relative alle suddette fattispecie, mediante il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;

Viste le istanze di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, presentate dalle aziende individuate dai predetti accordi, nonché gli elenchi dei lavoratori aventi diritto al trattamento di mobilità e alle proroghe del medesimo trattamento, facenti parte integrante dei citati accordi;

Ritenuto, per quanto precede, di poter autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale e la concessione e/o la proroga del trattamento di mobilità, entro il 31 dicembre 2004, in favore dei lavoratori coinvolti nelle fattispecie di cui al capoverso precedente, con l'obiettivo di conseguire la finalità prevista dallo stesso art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata, per il periodo dal 2 settembre 2003 all'11 maggio 2004, in favore di un numero massimo di 125 dipendenti, di cui 39 con contratto formazione lavoro, della società Finmek S.p.a., unità in Sulmona (L'Aquila), la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 30 giugno 2004.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 1.544.700,00.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata, per il periodo dal 17 giugno 2003 al 31 dicembre 2004, la concessione del trattamento di mobilità, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 28 giugno 2004, in favore di un numero massimo di 19 lavoratori, ex dipendenti ed ex soci della cooperativa All Services S.c. a r.l., di Gioia Tauro.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 277.334,00.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 2003 al 31 dicembre 2004, la concessione del trattamento di mobilità, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 28 giugno 2004, in favore di un numero massimo di 42 ex dipendenti della società Dalcos, unità in Valguarnera (Enna).

Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 917.532,00.

Art. 4.

a) Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004, la concessione della proroga del trattamento di mobilità, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 8 giugno 2004, in favore di un numero massimo di 88 ex dipendenti della società Tonno Nostromo, unità di Vibo Valentia (Reggio Calabria), già fruitori fino al 31 dicembre 2003, del trattamento in questione, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 32535 del 24 giugno 2003, registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 2003, registro n. 4, foglio n. 255.

Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 1.255.584,00.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 20%.

b) Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata, per il periodo dal 25 agosto 2004 al 31 dicembre 2004, la concessione del trattamento di mobilità, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 8 giugno 2004, in favore di un numero massimo di 6 ex dipendenti della società Tonno Nostromo, unità di Vibo Valentia (Reggio Calabria), per i quali il trattamento di mobilità ordinaria, ai sensi della legge n. 223/1991, è scaduto il 24 agosto 2004.

Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 33.630,00.

Art. 5.

Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata, per il complessivo periodo dal 29 settembre 2002 al 31 dicembre 2004, la concessione del trattamento di mobilità, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 3 giugno 2004, in favore di un numero massimo di 60 ex dipendenti della società GTC Gruppo Tessile Castrovillari, unità in Castrovillari (Cosenza), per i quali il trattamento di mobilità ordinaria, ai sensi della legge n. 223/1991, è scaduto in periodi diversi a decorrere dal 29 settembre 2002, come risulta dagli allegati elenchi forniti dalla sede INPS competente.

Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 1.089.742,00.

Art. 6.

La concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale e del trattamento di mobilità, disposta con gli articoli dal n. 1 al n. 5, è autorizzata nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dall'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed il conseguente onere complessivo, pari a euro 5.118.522,00, è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.

Art. 7.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dall'art. 6, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2004

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SINISCALCO

Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 27

05A01271

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 14 gennaio 2005.

Rettifica del decreto dirigenziale 2 agosto 2002, n. 1188 Ric. Programma operativo nazionale «Ricerca, sviluppo tecnologico e alta formazione». Ammissione al finanziamento dei progetti di ricerca e formazione, presentati ai sensi del decreto direttoriale dell'11 ottobre 2001. (Progetto Rif. 12743 Agroindustria Tema 1 soppressione condizioni per la stipula).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR);

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, recante le: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto, in particolare, l'art. 12 del predetto decreto ministeriale che, nell'ambito delle attività finanziabili con procedimento negoziale, disciplina la selezione e il sostegno a progetti di ricerca e formazione presentati in conformità a bandi emanati dal MIUR per la realizzazione di obiettivi specifici;

Visto il Programma Operativo Nazionale «Ricerca, Sviluppo Tecnologico ed Alta Formazione» per l'utilizzo, nel periodo 2000-2006, dei fondi strutturali della Unione europea nelle regioni dell'obiettivo 1 del territorio nazionale (di seguito PON);

Visto il decreto direttoriale dell'11 ottobre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 17 ottobre 2001 e recante: «Invito alla presentazione di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico nei settori strategici per il Mezzogiorno (agro-industria, ambiente, beni culturali, trasporti)»;

Visto il decreto direttoriale n. 1188 del 2 agosto 2002 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 6 settembre 2002 con il quale è stato ammesso al finanziamento, tra gli altri, e con le modalità ivi indicate, il progetto n. 12743 - Agro-industria Tema 1, presentato da C.R.E.S. Centro per la Ricerca Elettronica in Sicilia;

Considerato che nel predetto decreto n. 1188, per mero errore materiale, sono stati indicati tra i proponenti del progetto 12743, i Dipartimenti DIM e DIE dell'Università degli studi di Palermo, da considerare invece quali consulenti del CRES, così come comunicato con note del 10 ottobre 2002 prot. numeri 10156 e 10155 al CRES stesso, all'Istituto Convenzionato e all'esperto ministeriale incaricato delle attività istruttorie;

Vista la nota del 18 luglio 2003 prot. MIUR n. 6286 del 23 luglio 2003, con la quale il C.R.E.S. Centro per la Ricerca Elettronica in Sicilia, con riferimento al predetto progetto n. 12743, ha richiesto la soppressione delle condizioni cui il richiamato decreto n. 1188 del 2 agosto 2002 subordinava specificatamente la stipula del relativo contratto di finanziamento;

Richiesto, al riguardo, con nota del 26 settembre 2003 prot. n. 8037, all'Istituto convenzionato, il necessario supplemento istruttorio, le cui risultanze positive in merito alla rimozione delle condizioni per la stipula contrattuale, sono pervenute il 7 settembre 2004 prot. MIUR n. 8149;

Tenuto conto che il comitato ex art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ha preso atto delle risultanze del supplemento istruttorio sopraddetto, nella seduta del 19 ottobre 2004;

Fermo restando il costo ammesso e il relativo finanziamento;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'adozione di uno specifico provvedimento di rettifica del decreto direttoriale n. 1188 del 2 agosto 2002;

Decreta:

Art. 1.

A rettifica di quanto disposto con decreto direttoriale n. 1188 del 2 agosto 2002, sono soppresse le condizioni specifiche poste per la stipula del contratto relativo al progetto n. 12743 - Agro-industria Tema 1 e la scheda ivi allegata è annullata e sostituita dalla scheda allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Art. 2.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del citato decreto direttoriale n. 1188-ric del 2 agosto 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2005

Il direttore generale: CRISCUOLI

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 12743 del 30/11/2001
- Progetto di Ricerca

  Titolo: Controllo di qualità dei prodotti alimentari, mediante biosensori realizzati con l'uso di microtecnologie

  Inizio ed ammissibilità dei costi: 01/03/2002

  Durata Mesi: 36
- Progetto di Formazione

  Titolo: Applicazioni di microtecnologie avanzate in campo chimico-biologico per il controllo di qualità dei prodotti della filiera agro-alimentare

  Inizio ed ammissibilità dei costi: 01/03/2002

  Durata Mesi: 15
- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

  C.R.E.S. Centro per la Ricerca Elettronica in Sicilia

  Monreale (PA)

• Costo Totale ammesso	Euro	3.461.000,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	2.652.000,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo	Euro	469.000,00
- di cui Attività di Formazione	Euro	340.000,00
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

- Ricerca

		Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	Euro	2.652.000,00	469.000,00	3.121.000,00
Eleggibile lettera c)	Euro	0,00	0,00	0,00
Elegg.Ob.2/Phasing Out	Euro	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	Euro	0,00	0,00	0,00
Extra UE	Euro	0,00	0,00	0,00
Totale	Euro	2.652.000,00	469.000,00	3.121.000,00

• Formazione

Eleggibile lettera a)	Euro	340.000,00
Eleggibile lettera c)	Euro	0,00
Elegg.Ob.2/Phasing Out	Euro	0,00
Non Eleggibile	Euro	0,00
Extra UE	Euro	0,00
Totale	Euro	340.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• Ricerca: Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	75 %	50 %
Eleggibile lettera c)	70 %	45 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	70 %	45 %
Non Eleggibile	70 %	45 %
Extra UE	0 %	0 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)
10% Progetti presentati da PMI
10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università e/o partner membri dell'UE per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• Formazione: Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata

Eleggibile lettera a)	100 %
Eleggibile lettera c)	100 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	100 %
Non Eleggibile	100 %

• Agevolazioni totali deliberate

Contributo nella Spesa (Totale)	fino a Euro	2.563.500,00
• di cui per Ricerca	fino a Euro	2.223.500,00
• di cui per Formazione	fino a Euro	340.000,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

05A01253

DECRETO 31 gennaio 2005.

Ammissione ai progetti autonomamente presentati per attività di ricerca, proposte da costituende società, per un impegno di spesa di € 516.456,89.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di seguito denominato MIUR;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, l'art. 11 che disciplina la concessione delle agevolazioni a progetti autonomamente presentati per attività di ricerca proposte da costituende società;

Visto il decreto ministeriale n. 98 del 2 maggio 2002 istitutivo della Commissione di cui al comma 9 del richiamato art. 11;

Viste le risultanze delle attività istruttorie effettuate, a fronte dei progetti pervenuti, dalla suddetta Commissione;

Visto il parere espresso dal Comitato di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 297/1999, nella seduta del 9 novembre 2004;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, registrato dalla Corte dei conti il 15 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003;

Visto il D.D. n. 1572/Ric. del 29 novembre 2004 che, nel ripartire le risorse del Fondo agevolazione alla ricerca per l'anno 2004, prevede, tra l'altro, il mantenimento a favore degli interventi previsti dal citato art. 11, decreto ministeriale 593 dell'8 agosto 2000, delle economie verificatesi sugli stanziamenti assegnati nell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di adottare, per i progetti ammissibili alla agevolazione, il relativo provvedimento ministeriale stabilendo, per ciascuno, forme, misure, modalità e condizioni delle agevolazioni stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Decreta:

Art. 1.

Il seguente progetto di ricerca è ammesso agli interventi previsti all'art. 11 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 di cui alle premesse, nella forma, nella misura e con le modalità e le condizioni di seguito indicate:

PROGETTO 4/4

Sezione A - *Generalità del progetto.*

Proponenti: Pierluigi Civera, Flavio Renga.

Protocollo n. 3819 del 5 aprile 2004.

Progetto di ricerca:

titolo: Produzione di una serie di micro laboratori endoscopici.

inizio: giugno 2004;

durata mesi: 38.

Costituenda società: NemoLab - Società a responsabilità limitata.

Classificazione: PMI.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla presentazione della domanda avvenuta in data: 5 aprile 2004.

Costo totale ammesso .... € 1.165.760,00

di cui attività di ricerca industriale......................... € 753.000,00

di cui attività di sviluppo precompetitivo .... € 412.760.00

Sezione B - *Imputazione territoriale costi ammessi.*

Ricerca:

	Ricerca industriale	Sviluppo precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera *a)*	€	€	€
Eleggibile lettera *c)*	€	€	€
Eleggibile Obiettivo 2 87.3.c	€ 753.000,00	€ 412.760,00	€ 1.165.760,00
Non eleggibile	€	€	€
Extra U.E.	€	€	€
Totale . . .	€ 753.000,00	€ 412.760,00	€ 1.165.760,00

Sezione C - *Forma e misura dell'intervento.*

Ricerca: contributo nella spesa nella misura sotto indicata:

	Ricerca industriale	Sviluppo precompetitivo
Eleggibile lettera *a)*	%	%
Eleggibile lettera *c)*	%	%
Eleggibile obiettivo 2 87.3.c	55%	30%
Non eleggibile	%	%

Agevolazioni totali deliberate

Contributo nella spesa (Totale)	fino a € 516.456,89

Art. 2.

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.

L'esecutività del presente decreto è subordinata alla attestazione della effettiva costituzione della società nei tre mesi successivi la data del decreto stesso.

Ai sensi del comma 17, dell'art. 11, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, i soggetti beneficiari della agevolazione sono tenuti a:

impegnarsi personalmente in modo fattivo nella realizzazione del loro progetto in vista della costituzione della società sul territorio nazionale;

assumere le disposizioni più adeguate in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale: in particolare mantenere i brevetti ottenuti con i finanziamenti pubblici, e, in caso contrario, informare tempestivamente il MIUR delle proprie intenzioni;

partecipare a manifestazioni a richiesta del MIUR e fornire allo stesso tutte le informazioni sullo sviluppo del progetto nei tre anni seguenti la fine del periodo di sostegno, attraverso relazioni annuali, al fine di permetterne la valutazione;

indirizzare, in caso di abbandono del progetto, una informativa motivata al MIUR in cui dichiarano esplicitamente di rinunciare al sostegno finanziario ottenuto.

La durata del progetto potrà essere maggiorata di dodici mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto.

Art. 3.

La relativa spesa di € 516.456,89 di cui all'art. 1 del presente decreto, grava sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, di cui alle premesse, sezione aree depresse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2005

Il direttore generale: CRISCUOLI

05A01050

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 7 dicembre 2004.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo dell'arte del merletto, nel valore di € 2,80.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO DEL MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 30 aprile 2004), di «Autorizzazione all'emissione, nell'anno 2004, di carte valori postali»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Vista la deliberazione del Ministro delle comunicazioni 23 dicembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2003), recante «Nuove tariffe dei servizi postali riservati e nuovi prezzi dei servizi postali universali per l'interno e per l'estero relativi alla corrispondenza»;

Visti gli allegati B e I della suddetta deliberazione che stabiliscono, rispettivamente, il prezzo per la posta raccomandata interna - fino a 20 grammi invii standard - e il prezzo della posta raccomandata per l'estero diretta nella zona 1 - fino a 20 grammi invii standard in € 2,80;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'Arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2004, un francobollo celebrativo dell'arte del merletto, nel valore di € 2,80.

Il francobollo è autoadesivo. Caratteristiche del francobollo: è realizzato in merletto di colore ecru completamente lavorato ad ago, ispirato al Point de Gaze, e raffigura roselline con boccioli tra foglie allungate e piumate, eseguite su un fondo di tela colore bleu; su ciascun francobollo sono ricamati la scritta «Italia», il valore «€ 2,80», l'anno «2004», la sigla «IPZS» e il logo «AC» rispettivamente dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e del gruppo Tessile Arnaldo Caprai. Sul verso di ogni francobollo è riportata più volte la sigla «IPZS» stampata con inchiostro ink-jet ed è inoltre applicato un supporto biadesivo speciale contenente elementi di sicurezza. Formato del francobollo: mm 48×40; formato del ricamo: mm 42×34. Bozzetto e realizzazione: Arnaldo Caprai Gruppo Tessile S.p.A.

Caratteristiche del foglio: il formato è di cm 20,2×32,5 e contiene quindici esemplari di francobolli fustellati al vivo e sfridati, privi di dentellatura, recanti tracciature orizzontali e verticali del supporto siliconato per il distacco facilitato di ciascun esemplare di francobollo dal proprio supporto. Sul fondino bianco del supporto sono stampati in colore bleu, ripetuti a tappeto a righe alternate, la leggenda «Arte del Merletto», i loghi dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., di Poste Italiane S.p.A. e di Arnaldo Caprai Gruppo Tessile S.p.A. Alla base di ciascun foglio sono riportati, con perforazione, il valore «€ 42,00» e un numero progressivo.

Caratteristiche della carta - grammatura: 135 gr/mq; supporto: carta monopatinata bianca; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20gr/mq sul supporto e circa 23 gr/mq sul verso del francobollo; colore uno (bleu, per le scritte del fondino del foglio). Bozzetto e realizzazione: a cura del Centro Filatelico dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per la stampa, l'allestimento e la valorizzazione del foglio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2004

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Ministero delle comunicazioni
FIORENTINO

Il capo della direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

05A01360

DECRETO 7 dicembre 2004.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo 50° anniversario della restituzione della città di Trieste all'Italia, nel valore di € 0,45.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO DEL MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 30 aprile 2004), di «Autorizzazione all'emissione, nell'anno 2004, di carte valori postali»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Vista la deliberazione del Ministro delle comunicazioni 23 dicembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2003), recante «Nuove tariffe dei servizi postali riservati e nuovi prezzi dei servizi postali universali per l'interno e per l'estero relativi alla corrispondenza»;

Visti gli articoli 1, comma 5, 2, comma 7 nonché l'allegato A della suddetta deliberazione che stabiliscono la tariffa per la posta ordinaria di primo porto per l'interno in € 0,45;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'Arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2004, un francobollo celebrativo del 50º anniversario della restituzione dalla città di Trieste all'Italia, nel valore di € 0,45.

Il francobollo è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40×30; formato stampa: mm 36×26; dentellatura: 13×13¼; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 22,50».

La vignetta raffigura una prospettiva di Piazza dell'Unità d'Italia, in Trieste; nella piazza, sui lampioni si alternano il tricolore e gonfaloni della città con l'alabarda bianca su fondo rosso e, in primo piano a destra, su un balcone è esposta la bandiera italiana. Completano il francobollo la leggenda «50º Anniversario Trieste all'Italia», la scritta «Italia» ed il valore «€ 0,45».

Il francobollo è raccolto anche in un libretto (carnet). Caratteristiche del libretto - valore: € 1,80 (corrispondente a quattro francobolli di € 0,45); tiratura: due milioni di francobolli raccolti in cinquecentomila libretti; caratteristiche: sulla copertina esterna del libretto, di colore celeste, e sull'interno, di colore bianco, è ripetuto a tappeto il profilo del numero 50 che compone il logo delle celebrazioni; in prima di copertina sono riprodotti, a sinistra in verticale, il logo di Poste Italiane e, al centro, il logo delle celebrazioni del 50º anniversario della restituzione di Trieste all'Italia; inoltre sono riportate le leggende, in alto «1954 Il Servizio Postale Ritorna all'Italia» e, in basso «Trieste - Museo Postale e Telegrafico della Mitteleuropa», «Civici Musei d'Arte e Storia di Trieste» e «26 ottobre 2004 - 6 Gennaio 2005»; in quarta di copertina è riprodotto, al centro, un bozzetto di francobollo allestito nel 1955 per la seconda redenzione di Trieste; inoltre sono riportate le scritte, in alto «I.P.Z.S. S.p.A.» e, in basso «Libretto: € 1,80» e «4 francobolli da € 0,45»; in seconda di copertina è riprodotto un acquerello realizzato da Claudia Giusto, che raffigura lo stesso bozzetto del francobollo, con la leggenda «Trieste - Piazza dell'Unità d'Italia»; in terza di copertina sono riprodotti a sinistra, in verticale su una striscia celeste, la scritta «Posteitaliane» e al centro, evidenziato, lo stesso numero 50 del logo delle celebrazioni; sul lato destro è incollato il margine destro del foglietto, che raccoglie quattro francobolli disposti su due file da due; sulla cimosa, lungo tutti e quattro i lati, sono riprodotti, alternati, il gonfalone e la bandiera italiana riportati

sul francobollo, per un totale di quattro gonfaloni e quattro bandiere. Stampa libretto: Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, in quadricromia in offset; carta libretto: monopatinata 100 gr/mq; formato libretto chiuso: cm 11,5×9; formato foglietto: cm 11×9.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2004

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Ministero delle comunicazioni
FIORENTINO

Il capo della direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

05A01361

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 27 agosto 2004.

Istituzione di nuovi Centri di referenza nazionali nel settore veterinario.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503, concernente l'ordinamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 di istituzione del Servizio sanitario nazionale e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo n. 270 del 30 giugno 1993, concernente il riordinamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali, in particolare l'art. 2, comma 2, lettera *f)*;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54, recante regolamento di attuazione delle direttive 92/46/ e 92/47/CEE in materia di produzione e immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte;

Visto il decreto del Ministro della sanità 4 ottobre 1999 concernente i centri di referenza nazionale nel settore veterinario;

Viste le richieste inoltrate dagli Istituti zooprofilattici sperimentali al fine dell'istituzione di nuovi centri di referenza nazionali e considerato che sulla base della documentazione da essi prodotta risultano sussistenti i requisiti a ciò necessari, ai sensi del decreto del Ministro della sanità 4 ottobre 1999;

Ritenuto che l'attivazione di ulteriori centri di referenza nazionali per lo svolgimento delle attività indicate dagli Istituti zooprofilattici sperimentali consente il miglioramento delle funzioni svolte e della complessiva organizzazione sanitaria con ricadute positive sulla tutela della salute umana e della sanità animale;

Decreta:

Art. 1.

1. Presso la sede centrale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana è attivato il «Centro di referenza nazionale per la qualità del latte e prodotti derivati degli ovini e caprini».

2. Presso la sede centrale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia e della Basilicata è attivato il «Centro di referenza nazionale per la ricerca della radioattività nel settore zootecnico-veterinario».

3. Presso la sede centrale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia è attivato il «il Centro nazionale di referenza per la Toxoplasmosi» e il «Centro di referenza nazionale per le Anisakiasi».

4. Presso la sede centrale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna è attivato il «Centro di referenza nazionale per la formazione in sanità pubblica veterinaria».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione.

Roma, 27 agosto 2004

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 285

05A01356

DECRETO 17 dicembre 2004.

Prescrizioni e condizioni di carattere generale, relative all'esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali, con particolare riferimento a quelle ai fini del miglioramento della pratica clinica, quale parte integrante dell'assistenza sanitaria.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, recante l'attuazione della direttiva 2001/20/CE relativa all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione della sperimentazione clinica dei medicinali per uso clinico;

Visto in particolare l'art. 20, comma 4 del richiamato decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, il quale prevede che con decreto del Ministro della salute possono essere stabilite, nel rispetto delle direttive e raccomandazioni dell'Unione europea, condizioni e prescrizioni di carattere generale relative all'esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali;

Visto il considerando n. 14 della direttiva 2001/20/CE che osserva che le sperimentazioni cliniche non commerciali possono essere di grande utilità per i pazienti interessati ed è opportuno tener conto della specificità di dette sperimentazioni;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1997 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 18 agosto 1997, recante il recepimento delle linee guida dell'Unione europea di buona pratica clinica per la esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali;

Vista la convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano nell'applicazione della biologia e della medicina fatta ad Oviedo il 4 aprile 1997;

Considerato che nell'ambito delle attività del Servizio sanitario nazionale vengono condotte sperimentazioni cliniche dei medicinali che non hanno finalità di lucro ma sono finalizzate al miglioramento della pratica clinica e come tali sono parte integrante dell'assistenza sanitaria;

Considerato altresì la necessità di individuare modalità operative che favoriscano l'esecuzione delle medesime;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza Stato regioni espresso nella seduta dell'11 novembre 2004;

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente decreto detta condizioni e prescrizioni di carattere generale relative all'esecuzione delle sperimentazioni cliniche finalizzate al miglioramento della pratica clinica quale parte integrante dell'assistenza sanitaria e non a fini industriali.

2. Si intende come rientrante fra le sperimentazioni del comma 1, ogni sperimentazione che rientri nella definizione di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo n. 211 del 2003 e che presenti tutti i seguenti requisiti:

a) che il promotore di cui all'art. 2, comma 1, lettera *e)* del decreto legislativo n. 211 del 2003, sia struttura o ente o istituzione pubblica o ad essa equiparata o fondazione o ente morale, di ricerca e/o sanitaria o associazione/società scientifica o di ricerca non a fini di lucro o Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico o persona dipendente da queste strutture e che svolga il ruolo di promotore nell'ambito dei suoi compiti istituzionali;

b) che il promotore non sia il proprietario del brevetto del farmaco in sperimentazione o il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e che non abbia cointeressenze di tipo economico con l'azienda produttrice del farmaco in sperimentazione;

c) che la proprietà dei dati relativi alla sperimentazione, la sua esecuzione e i suoi risultati appartengano al promotore di cui alla lettera *a)*, fermo restando quanto disposto dalle norme vigenti, relative alla pubblicazione dei dati;

d) che la sperimentazione non sia finalizzata né utilizzata allo sviluppo industriale del farmaco o comunque a fini di lucro;

e) che sia finalizzata al miglioramento della pratica clinica e riconosciuta a tal fine dal Comitato etico competente come sperimentazione rilevante e, come tale, parte integrante dell'assistenza sanitaria.

Art. 2.

1. Le spese per i medicinali autorizzati all'immissione in commercio (AIC) che vengono utilizzati nell'ambito di tale autorizzazione e che sono previsti a carico del Servizio sanitario nazionale, restano a carico dello stesso se utilizzati da pazienti partecipanti alle sperimentazioni cliniche di cui all'art. 1.

2. Le eventuali spese aggiuntive, comprese quelle per il farmaco sperimentale, necessarie per le sperimentazioni cliniche di cui all'art. 1, qualora non coperte da fondi di ricerca *ad hoc*, possono gravare sul fondo di cui al comma 3, nei limiti delle risorse finanziarie della struttura sanitaria competente, e nel rispetto della programmazione economica della medesima struttura.

3. I Direttori generali delle Aziende sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere nonché gli organi di vertice delle strutture di cui alla lettera *a)*, comma 1, art. 1, ove applicabile, adottano, secondo indicazioni delle regioni e province autonome, le necessarie misure affinché venga costituito un fondo per le sperimentazioni di cui all'art. 1 promosse dalla stessa struttura. Detto fondo può essere composto da finanziamenti afferenti alla struttura sanitaria, compresi quelli eventualmente provenienti dai contratti con le aziende farmaceutiche di cui al comma 6, art. 6 del decreto legislativo n. 211 del 2003, nonché da parte dei fondi provenienti dalle tariffe per il rilascio del parere unico del Comitato etico, per l'accettazione o il rifiuto di detto parere da parte di altri Comitati etici, per il rilascio dell'autorizzazione dell'Autorità competente locale di cui all'art. 2, comma 1, lettera *t)*, numero 1 e agli articoli 6 e 7, commi 1 e 3, rispettivamente, del decreto legislativo n. 211 del 2003.

4. I Direttori generali delle Aziende sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere nonché gli organi di vertice delle strutture di cui alla lettera *a)*, comma 1, art. 1, ove applicabile, adottano, secondo indicazioni delle

regioni e province autonome, le necessarie misure affinché, per le sperimentazioni di cui all'art. 1, le relative assicurazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera *f)* del decreto legislativo n. 211 del 2003, siano ricomprese nell'ambito della copertura assicurativa prevista per l'attività clinica generale o di ricerca della struttura.

5. Le sperimentazioni di cui all'art. 1 non sono soggette al versamento della tariffa per il rilascio del parere unico del Comitato etico, per l'accettazione o il rifiuto di detto parere da parte di altri Comitati etici, per il rilascio dell'autorizzazione dell'Autorità competente locale o nazionale di cui all'art. 2, comma 1, lettera *t)*, e agli articoli 6 e 7, commi 1 e 3, rispettivamente, del decreto legislativo n. 211 del 2003.

6. Per le sperimentazioni di cui all'art. 1 l'eventuale utilizzo di fondi, attrezzature, farmaci, materiale o servizi messi a disposizione da aziende farmaceutiche o comunque da terzi deve essere comunicato all'atto della richiesta di parere del Comitato etico e di autorizzazione dell'Autorità competente di cui al decreto legislativo n. 211 del 2003.

7. L'utilizzo del supporto o dei contributi di cui al comma 6, non deve modificare i requisiti e le condizioni di cui all'art. 1, né influenzare l'autonomia scientifica, tecnica e procedurale degli sperimentatori.

8. Le Direzioni generali delle Aziende sanitarie e delle Aziende ospedaliere nonché gli organi di vertice delle strutture di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)*, comunicano alle regioni e alle province autonome di appartenenza, ove richiesto, i dati di cui all'art. 2, commi 1, 2, 3, 4 e 6 secondo le modalità definite dalle medesime regioni e province autonome.

Art. 3.

1. Nei casi di sperimentazioni multicentriche di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo n. 211 del 2003, qualora siano presenti più strutture o persone delegate ai diversi compiti del promotore, deve essere individuato tra questi un unico promotore, come referente e responsabile per i compiti di farmacovigilanza e di comunicazione di inizio, termine, interruzione della sperimentazione nonché dei relativi risultati previsti dal decreto legislativo n. 211 del 2003, nonché per la presentazione della richiesta del parere unico del Comitato etico e di autorizzazione del Ministero della salute e dell'Istituto superiore di sanità nei casi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *t)*, numeri 2) e 3) del decreto legislativo n. 211 del 2003. Il suddetto promotore unico ha l'obbligo di segnalare al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio o al responsabile dello sviluppo del farmaco, gli eventi e le reazioni avverse di cui all'art. 16, commi 1 e 2, e di cui all'art. 17, commi 3 e 5 del decreto legislativo n. 211 del 2003.

Art. 4.

1. Fino alla entrata in vigore del decreto del Ministro della salute di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 211 del 2003, che traspone nell'ordinamento nazionale i principi di Buona pratica clinica adottati dalla Commissione europea, stabilendo le linee guida dettagliate conformi a tali principi, le sperimentazioni cliniche di cui all'art. 1 debbono essere condotte prendendo in considerazione le norme di buona pratica clinica di cui all'allegato 1 al decreto ministeriale 15 luglio 1997 citato in premessa, per le parti applicabili e non correlate alle autorizzazioni per l'immissione in commercio, fermo restando l'obbligo di seguire i principi di buona pratica clinica di cui al paragrafo 2 del medesimo allegato 1.

2. Nei casi di sperimentazioni di cui all'art. 1 le aziende farmaceutiche sono tenute a rendere disponibili al promotore unico di cui all'art. 3, comma 1, i dati di farmacovigilanza per le successive comunicazioni da parte del promotore stesso al Comitato etico interessato o ai Comitati etici interessati e per le decisioni di propria competenza, nonché copia della versione aggiornata del dossier per lo sperimentatore fatta salva la confidenzialità dei dati inerenti gli aspetti industriali. La disponibilità e la trasmissione dei suddetti dati potrà essere definita con modalità indicate nel sito telematico dell'Osservatorio sulle sperimentazioni cliniche dei medicinali (OsSC).

Art. 5.

1. Al personale medico e sanitario che partecipa alle sperimentazioni di cui all'art. 1 vengono attribuiti i crediti formativi di Educazione Continua in Medicina (ECM) stabiliti dalla commissione nazionale per la formazione continua ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, secondo quanto stabilito in materia dagli accordi sanciti in Conferenza Stato-regioni.

Art. 6.

1. Le disposizioni del presente decreto ad eccezione dell'art. 2, commi 1 e 2 sono estese, anche alle sperimentazioni che, pur non essendo finalizzate al miglioramento della pratica clinica, rispondono ai requisiti di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*.

Art. 7.

1. L'Osservatorio sulle sperimentazioni cliniche di cui all'art. 11, comma 4 del decreto legislativo n. 211 del 2003, predispone le modalità operative per la comunicazione in via telematica dei dati inerenti alle sperimentazioni di cui all'art. 1 all'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) nonché alle regioni e province autonome interessate.

2. L'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e le regioni e province autonome interessate, ricevono dal promotore unico di cui all'art. 3, comma 1, copia della comunicazione di cui al comma 1, inclusa l'autocertificazione della rispondenza della sperimentazione clinica ai requisiti di cui all'art. 1, comma 1, chiedendo, se del caso, un supplemento di istruttoria ai promotori e al Comitato etico.

Art. 8.

1. La tipologia di riferimento, i requisiti e i criteri ai fini della individuazione, da parte dei Comitati etici, della tipologia delle sperimentazioni di cui all'art. 1, sono riportati nell'allegato 1.

2. Gli elementi di riferimento per la valutazione da parte del Comitato etico delle cointeressenze di carattere economico di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)* sono riportati negli allegati 1 e 2.

Art. 9.

1. Gli allegati 1 e 2 sono parte integrante del presente decreto.

Art. 10.

1. Le disposizioni contenute nei commi 1, 2 e 3 dell'art. 2 del presente decreto, in fase di prima attuazione, si applicano al miglioramento della pratica clinica, quale parte integrante dell'assistenza sanitaria, limitatamente alle sperimentazioni che utilizzano farmaci già autorizzati all'immissione in commercio (A.I.C.), anche se utilizzati per diversa indicazione terapeutica, con diverso dosaggio o forma farmaceutica.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adottano i provvedimenti necessari per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto.

Art. 11.

1. Il presente decreto entra in vigore il novantesimo giorno dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione.

Roma, 17 dicembre 2004

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 45

ALLEGATO 1

A. Tipologia di sperimentazione.

1. Sperimentazioni finalizzate non a interesse privato o a fini di lucro, ma per interesse pubblico.

2. Sperimentazioni connotabili come rilevanti per il miglioramento della pratica clinica e, come tali, parte integrante dell'assistenza sanitaria.

3. Sperimentazioni finalizzate non al medicinale in quanto tale o al suo sviluppo ma alle strategie terapeutiche.

es.

definire il miglior regime terapeutico (rischio/beneficio) di farmaci approvati;

miglioramento dell'uso terapeutico dei farmaci (es. stabilendo migliori protocolli terapeutici, individuando associazioni o usi sequenziali di farmaci o di farmaci più altri interventi - chirurgia, radioterapia - più efficaci ecc.).

4. Sperimentazioni rilevanti per la salute pubblica, con obiettivi:

di evidente beneficio per i pazienti e/o per il rapporto costo/efficacia del sistema sanitario;

in grado di offrire opportunità aggiuntive alle prospettive terapeutiche e di salute ai pazienti;

in grado di ottimizzare la qualità delle prestazioni assistenziali.

5. Sperimentazioni in cui l'obiettivo di reale miglioramento della pratica clinica sia garantito da:

la rilevanza del protocollo;

la particolarità della patologia;

la tipologia del trattamento.

B. Requisiti.

1. Sperimentazioni la cui metodologia dia garanzia di affidabilità scientifica/metodologica e di oggettività dei risultati (controllate, preferibilmente randomizzate).

2. Sperimentazioni per le quali siano previste misure idonee per assicurare la qualità della loro esecuzione e dei dati prodotti; dette misure (fra le quali una forma di monitoraggio predefinita nel protocollo di ricerca, la cui estensione e tipologia deve essere commisurata all'obiettivo, finalità, complessità e caratteristiche della sperimentazione) possono essere:

a) o *ad hoc* per la sperimentazione;

b) oppure previste dal sistema di qualità della struttura per le sperimentazioni promosse dalla struttura medesima.

C. Schema di verifica della presenza delle condizioni previste dall'articolato del decreto.

Verifiche necessarie da parte dei CE per la connotazione di uno studio finalizzato al miglioramento della pratica clinica quale parte integrante dell'assistenza sanitaria e non finalizzato a scopi commerciali relativi ai medicinali sperimentati:

	Proposte di sperimentazioni di cui all'art. 1	Proposte di sperimentazioni di cui all'art. 6
a) il promotore della sperimentazione è una istituzione pubblica o ad essa equiparata o, nel caso di associazioni o gruppi cooperativi privati, è chiaramente esplicitato nello statuto della struttura stessa la natura non a fini di lucro?	SI	SI
b) è previsto che la proprietà dei dati relativi alla sperimentazione, alla sua esecuzione, ai suoi risultati appartengano alla struttura di cui alla lettera *a)* che funge da promotore?	SI	SI
c) è previsto che i risultati della sperimentazione siano pubblicati per decisione autonoma del promotore di cui alla lettera *a)*?	SI	SI
d) il promotore della sperimentazione è il proprietario del brevetto del farmaco in sperimentazione o il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio?	NO	NO
e) la sperimentazione è finalizzata allo sviluppo industriale del farmaco o comunque a fini di lucro?	NO	NO

Proposte di sperimentazioni di cui all'art. 1	Proposte di sperimentazioni di cui all'art. 6
f) la sperimentazione è finalizzata al miglioramento della pratica clinica e riconosciuta a tal fine dal Comitato etico competente come sperimentazione rilevante e, come tale parte integrante dell'assistenza sanitaria? SI Se sì, specificare schematicamente le caratteristiche che connotano la sperimentazione finalizzata al miglioramento della pratica clinica	NO
g) per le sperimentazioni di cui ai punti precedenti è previsto l'utilizzo di fondi, attrezzature, farmaci, materiale o servizi messi a disposizione da aziende farmaceutiche o comunque da terzi? SI/NO Se sì, per le sperimentazioni di cui all'art. 1 o di cui all'art. 6, sono indicati i servizi forniti e da chi?	SI/NO

	Proposte di sperimentazioni di cui all'art. 1	Proposte di sperimentazioni di cui all'art. 6
h) il promotore della sperimentazione dichiara che eventuali supporti provenienti da privati, sono forniti senza precostituire alcun diritto di proprietà dei dati o di veto alla pubblicazione degli stessi da parte del fornitore di detti supporti?	SI	SI
i) lo sperimentatore/promotore ha presentato il modulo di assenza di conflitto di interessi con le aziende farmaceutiche responsabili dello sviluppo dei farmaci in studio (v. all. 2)?	SI	SI

	Proposte di sperimentazioni di cui all'art. 1	Proposte di sperimentazioni di cui all'art. 6
j) la sprimentazione segue almeno tutti i 13 principi delle Norme di buona pratica clinica di cui al paragrafo 2 dell'allegato 1 al decreto ministeriale 15 luglio 1997, di seguito indicati? 2. Principi delle norme di buona pratica clinica. 2.1 Gli studi clinici devono essere condotti in conformità ai principi etici che traggono la loro origine dalla Dichiarazione di Helsinki, e che rispettano la GDP e le disposizioni normative applicabili. 2.2 Prima che uno studio abbia inizio, devono essere valutati rischi ed inconvenienti prevedibili rispetto al beneficio atteso sia per il singolo soggetto dello studio che per la società. Uno studio potrà essere iniziato e continuato solamente se i benefici previsti giustificano i rischi. 2.3 I diritti, la sicurezza, e il benessere dei soggetti dello studio costituiscono le considerazioni più importanti e devono prevalere sugli interessi della scienza e della società. 2.4 Le informazioni disponibili, non cliniche e cliniche, relative ad un prodotto in sperimentazione devono essere adeguate a supportare lo studio clinico proposto. 2.5 Gli studi clinici devono essere scientificamente validi, e devono essere descritti in un protocollo chiaro e dettagliato. 2.6 Lo studio deve essere condotto in conformità al protocollo che abbia preventivamente ricevuto approvazione/parere favorevole di una commissione di revisione dell'istituzione (IRB)/un comitato etico indipendente (IEC). 2.7 Le cure mediche prestate e le decisioni di natura medica prese nell'interesse dei soggetti ricadranno sempre sotto la responsabilità di un medico qualificato oppure, se del caso, di un dentista qualificato. 2.8 Tutti gli individui coinvolti nell'effettuazione di uno studio devono possedere l'istruzione, la preparazione e l'esperienza necessarie ad espletare le loro specifiche mansioni. 2.9 Un consenso informato deve essere ottenuto liberamente fornito da ciascun soggetto prima della sua partecipazione allo studio. 2.10 Ogni informazione relativa allo studio clinico deve essere registrata, trattata e conservata in modo tale da consentire un accurato resoconto, interpretazione e verifica. 2.11 Deve essere garantita la riservatezza dei documenti che potrebbero identificare i soggetti, rispettando le regole di riservatezza e confidenzialità previste dalle disposizioni normative applicabili. 2.12 I prodotti in sperimentazione devono essere preparati, gestiti, e conservati nel rispetto delle Norme di buona fabbricazione (GMP) applicabili. Essi devono essere impiegati secondo quanto prescritto dal protocollo approvato. 2.13 Devono essere attuati sistemi con procedure che garantiscano la qualità di ogni singolo aspetto dello studio.	SI	SI

ALLEGATO 2

DICHIARAZIONE PUBBLICA SUL CONFLITTO DI INTERESSI

Nome: ....

Qualifiche: ....

Ente di appartenenza: ....

Si prega di elencare di seguito ogni eventuale interesse nell'industria farmaceutica (se necessario utilizzare più moduli).

Impiego nell'industria farmaceutica nel corso degli ultimi cinque anni:

tutte le attività svolte (direttamente o indirettamente) per ditte farmaceutiche (o per loro conto; in questo caso, specificare il proprio ruolo e le attività svolte e indicare il nome del prodotto e la natura del lavoro svolto), sia che tali attività abbiano comportato o meno remunerazione regolare o occasionale, in denaro oppure in natura, fra le quali:

partecipazione al processo decisionale interno di una ditta farmaceutica (p. es. partecipazione al consiglio di amministrazione, direzione esecutiva o non esecutiva);

appartenenza permanente o temporanea al personale di una ditta farmaceutica. Altre attività svolte all'interno di una ditta farmaceutica (p. es. tirocinio) sono ugualmente soggette a dichiarazione;

lavoro di consulenza o di altro genere, appaltato da ditte farmaceutiche.

Interessi finanziari nel capitale di un'industria farmaceutica:

Nome dell'industria: ....

Tipo di azione: .... Numero di azioni: ....

Altri rapporti con l'industria farmaceutica:

ogni tipo di assistenza e sostegno ricevuto dall'industria durante i precedenti 5 anni, comprendente o meno benefici pecuniari o materiali, diretti o indiretti, del tipo:

borse di studio o di ricerca istituite dall'industria;

fellowship o sponsorizzazioni sovvenzionate dall'industria farmaceutica.

Altri interessi o fatti si stimino debbano essere portati a conoscenza, ivi compresi elementi relativi ai componenti del proprio nucleo familiare (i componenti del nucleo familiare sono: il coniuge, il(la) compagno(a) e i figli a carico che vivono sotto lo stesso tetto dell'interessato. Non è necessario menzionare il nome di tali persone): ....
....
....

Il sottoscritto dichiara di non detenere, a sua conoscenza, altri interessi diretti o indiretti nell'industria farmaceutica oltre a quelli summenzionati.

Dichiara inoltre che si impegna a presentare una nuova dichiarazione pubblica di interessi qualora dovessero risultare nuovi o ulteriori interessi, tali da dover essere portati a conoscenza.

In fede .... Data........................

05A01557

DECRETO 18 gennaio 2005.

Variazione tecnica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari Folicur Se, Folicur Wg, Horizon.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA
E DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal successivo decreto del 28 luglio 2004 n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visti i decreti con i quali sono stati registrati i prodotti fitosanitari denominati Folicur Se registrato al n. 10753, Folicur Wg registrato al n. 8498, Horizon registrato al n. 9713, contenenti la sostanza attiva tebuconazolo, a nome dell'Impresa Bayer CropScience S.r.l., con sede legale in Milano, viale Certosa 130, preparati in stabilimenti già autorizzati;

Vista la domanda presentata in data 7 novembre 2003 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo in data 11 novembre 2004 dall'impresa medesima, diretta ad ottenere la modifica dei limiti massimi di residui della sostanza attiva tebuconazolo su alcuni prodotti ortofrutticoli e la modifica degli intervalli di sicurezza dei prodotti fitosanitari sopraccitati sui cereali;

Visto il parere favorevole espresso in data 28 aprile 2004 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle nuove condizioni di impiego per la sostanza attiva tebuconazolo;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

È autorizzata la modifica del testo delle etichette relativamente agli intervalli di sicurezza, dei prodotti fitosanitari sottoelencati, registrati con decreto al numero e alla data a fianco indicati, a nome dell'impresa Bayer CropScience S.r.l., con sede legale in Milano, viale Certosa 130, preparati in stabilimenti di produzione già autorizzati:

Nome prodotto	Sostanza attiva	Nr. reg.	Data reg.
FOLICUR SE	Tebuconazolo	10753	19 marzo 2001
FOLICUR WG	Tebuconazolo	8498	30 marzo 1994
HORIZON	Tebuconazolo	9713	29 luglio 1998

Le scorte giacenti potranno essere utilizzate per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data del presente decreto.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 2005

Il direttore generale: MARABELLI

FOLICUR WG   Eichetta/foglio illustrativo

GRANULARE IDROSOSPENSIBILE
FUNGICIDA SISTEMICO PER POMACEE (MELO, PERO), DRUPACEE (PESCO E NETTARINO, ALBICOCCO, CILIEGIO, SUSINO), VITE, CEREALI (FRUMENTO ED ORZO), TAPPETI ERBOSI, ORTICOLE (POMODORO, PEPERONE, CARCIOFO, ASPARAGO, CETRIOLO, ZUCCHINO, COCOMERO E MELONE).

FOLICUR WG
Composizione
100 g di Folicur WG contengono:
25 g di tebuconazolo puro
coformulanti quanto basta a 100
FRASI DI RISCHIO:
Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati.
Irritante per gli occhi.
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi e/o con la pelle lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).
Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience s.r.l. - Milano - Viale Certosa, 130
Officina di produzione: Bayer CropScience AG - Dormagen (Germania)
Officine di confezionamento: Bayer CropScience s.r.l. - Filago (BG); STI - Solfotecnica Italiana S.p.A. – Cotignola (RA)
Registrazione Ministero della Sanità n. 8498 del 30.03.94
Quantità netta del preparato: g 50-100; kg 0,25-0,5-1-5
Il contenitore non può essere riutilizzato
Partita n.:

NOCIVO

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale.
Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi.
Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico.
In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale.
Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. Terapia: sintomatica. Consultare un Centro antiveleni.
ISTRUZIONI PER L'USO
Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.
Pomacee (melo e pero):
- contro ticchiolatura (***Venturia inaequalis, Venturia pirina***)
0,04-0,05% (40-50 g in 100 l di acqua) in miscela con fungicidi di copertura (es.: dodina, captano, propineb, mancozeb, diclofluanide). Intervenire con trattamenti preventivi ogni 6-8 gg fino alla fase di frutto noce e successivamente ogni 10-15 gg, oppure curativamente entro 72-96 ore dall'inizio dell'infezione
- contro mal bianco del melo (***Podosphaera leucotricha***)
0,04-0,05% (40-50 g in 100 l di acqua)
- contro maculatura bruna del pero (***Stemphylium vesicarium***)
0,05-0,075% (50-75 g in 100 l di acqua)
Drupacee (albicocco, ciliegio, pesco e nettarino, susino):
- contro ***Monilia spp.*** e ***Botrytis cinerea***
1-2 trattamenti a cavallo della fioritura alla dose di 0,05 - 0,075 % (50-75 g in 100 l di acqua)
1-2 trattamenti in pre-raccolta a distanza di 7 gg tra di loro alla dose di 0,05-0,075% (50-75 g in 100 l di acqua)
- contro mal bianco (***Sphaerotheca pannosa***)
0,05-0,075% (50-75 g in 100 l di acqua)
- contro ruggine del susino 1 o 2 trattamenti preventivi o alla comparsa dei primi sintomi della malattia alla dose di 0,05% (50 g in 100 l di acqua)
Vite:
- contro oidio (***Uncinula necator***)
intervenire alla dose di 0,04 % (40 g in 100 l di acqua) ogni 10-14 gg in miscela o in alternanza con prodotti a diverso meccanismo d'azione (es.: dinocap, zolfo bagnabile, zolfo in polvere).
Cereali (frumento ed orzo):
- intervenire alla dose di 1 kg/ha posizionando il trattamento come di seguito:
- contro le "malattie del piede" (***Pseudocercosporella herpotrichoides, Ophiobolus graminis***) in fase di accestimento-levata
- contro oidio (***Erysiphe graminis***), ruggini (***Puccinia spp.***), ***Pyrenophora teres, Rhynchosporium secalis***, in fase di inizio levata-spigatura
- contro fusariosi della spiga (***Fusarium spp.***) in fase di piena fioritura
- contro Septoria (***Septoria spp.***) in fase di inizio levata-spigatura
Tappeti erbosi: contro ***Microdochium nivale, Sclerotinia homeocarpa*** e ***Rhizoctonia solani*** alle dosi di 1,5-2 kg/ha (in 600-800 litri d'acqua) intervenendo alla comparsa dei primi sintomi e successivamente 10-20 giorni dopo in funzione dell'andamento epidemico.
In caso di impiego su tappeti erbosi è obbligatorio segnalare con appositi cartelli il divieto di accesso nell'area trattata, mantenendo tale divieto per 48 ore dopo l'applicazione.
Colture orticole (melone, cocomero, cetriolo, zucchino, pomodoro, peperone, asparago, carciofo):

contro oidio (***Erysiphe cichoracearum***, ***Sphaeroteca fuliginea***, ***Leveillula taurica***) intervenire con intervallo di 7-10 giorni alla dose di 0,05% (50 g in 100 l d'acqua)
- contro ruggini e stemfiliosi dell'asparago (***Puccinia asparagi***, ***Stemphylium vesicarium***) intervenire con intervallo di 7-10 giorni alla dose di 0,05% (50 g in 100 litri d'acqua). Trattare esclusivamente dopo la raccolta dei turioni durante la stagione vegetativa.

Coltura	Parassita	Dose max f.c. (g/hl)	Dose max f.c. (g/ha)
Melo	Ticchiolatura e oidio	50	900
Pero	Ticchiolatura Mac. bruna	50 75	800 1200
Albicocco	Monilia Oidio e muffa grigia	75	1125
Ciliegio	Monilia Muffa grigia	75	1125
Pesco e nettarino	Monilia Oidio e muffa grigia	75	1125
Susino	Monilia Muffa grigia Ruggine	75 50	1125 750
Vite	Oidio	40	400
frumento, orzo	Oidio, septoria, ruggini, fusarium		1000
Tappeti erbosi	*Microdochium nivale* *Sclerotinia homeocarpa* *Rhizoctonia solani*		1500-2000
Colture orticole	Oidio, ruggini, stemfiliosi dell'asparago	50	500

Coltura	N. max. trattamenti	Volume d'acqua utilizzato (litri)
Melo	4	1400 –1800
Pero	4	1400 –1600
Albicocco	2	1200 –1500
Ciliegio	2	1200 –1500
Pesco e nettarino	2	1000 –1500
Susino	2	1000 –1500
Vite	4	1000
Frumento, orzo	1	
Tappeti erbosi	2	600-800
Colture orticole	4	800-1000

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità: Folicur WG può essere miscelato con fungicidi o insetticidi a reazione neutra.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 3 giorni prima del raccolto per pomodoro, peperone, cetriolo e zucchino, 7 giorni per carciofo, cocomero, melone, pesco e nettarino, ciliegio, albicocco e susino; 14 giorni per vite; 15 giorni per pero, 30 giorni per melo. Per frumento e orzo sospendere i trattamenti a fine fioritura.

Attenzione: il formulato contiene una sostanza attiva tossica per gli organismi acquatici.

Evitare che donne in età fertile utilizzino il formulato o siano ad esso professionalmente esposte.

ATTENZIONE - Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali

DA NON VENDERSI SFUSO

Smaltire secondo le norme vigenti

FOLICUR SE

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

SUSPOEMULSIONE

FUNGICIDA SISTEMICO PER POMACEE (MELO, PERO), DRUPACEE (PESCO E NETTARINO, CILIEGIO, ALBICOCCO, SUSINO EUROPEO E SUSINO CINO-GIAPPONESE), VITE, NOCE E ALTRI FRUTTIFERI A GUSCIO, CEREALI (FRUMENTO E ORZO)

COMPOSIZIONE

g 100 di Folicur SE contengono:
g 4,35 di tebuconazolo puro (43,1 g/l)
coformulanti quanto basta a 100.

ATTENZIONE
Manipolare con prudenza

NATURA DEL RISCHIO: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare non bere e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi di acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale.

Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. *Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.*

Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.

Terapia: sintomatica

Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO

Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.

Pomacee (melo e pero)

- contro ticchiolatura (***Venturia inaequalis, Venturia pirina***): 0,23-**0,29% (230-290 ml in 100 l di acqua) in miscela con fungicidi di copertura Intervenire con trattamenti preventivi ogni 6-8 gg fino alla fase di frutto noce e successivamente ogni 10-15 gg, oppure curativamente** *entro 72-96 ore dall'inizio dell'infezione*
- contro mal bianco del melo (***Podosphaera leucotricha***): 0,23-0,29% (230-290 ml in 100 l di acqua)
- contro maculatura bruna del pero (***Stemphylium vesicarium***): 0,29-0,43% (290-430 ml in 100 l di acqua)

Drupacee (albicocco, ciliegio, pesco e nettarino, susino europeo)

- contro ***Monilia spp.*** e ***Botrytis cinerea***

1-2 trattamenti a cavallo della fioritura alla dose di 0,29 - 0,43 % (290-430 ml in 100 l di acqua)

1-2 trattamenti in pre-raccolta a distanza di 7 gg tra di loro alla dose di 0,29-0,43% (290-430 ml in 100 l di acqua)

- contro mal bianco (***Sphaerotheca pannosa***): 0,29-0,43% (290-430 ml in 100 l di acqua)
- **contro ruggine del susino 1 o 2 trattamenti preventivi o alla comparsa dei primi sintomi della malattia alla dose di 0,29% (290 ml in 100 l di acqua)**

Susino cino-giapponese

- contro **Monilia spp. e Botrytis cinerea**

1-2 trattamenti in pre-raccolta a distanza di 7 gg tra di loro alla dose di 0,29-0,43% (290-430 ml in 100 l di acqua)

Vite

- **contro oidio (*Uncinula necator*): intervenire alla dose di 0,23 % (230 ml in 100 l di acqua) ogni 10-14 gg in miscela o in alternanza con prodotti a diverso meccanismo d'azione.**

Noce ed altri fruttiferi a guscio

- contro Antracnosi (*Gnomonia leptostyla*), necrosi apicale bruna (*Fusarium* spp., *Alternaria* spp., *Colletotrichum* spp., *Phomopsis* spp.): 2 trattamenti a distanza di 14 giorni a partire dalla fioritura, alla dose di 0,35 % (350 ml in 100 l di acqua).

Cereali (frumento e orzo): intervenire alla dose di 5 l /ha posizionando il trattamento come di seguito:

- contro le "malattie del piede" (***Pseudocercosporella herpotrichoides, Ophiobolus graminis***) in fase di accestimento-levata
- contro oidio (***Erysiphe graminis***), ruggini (***Puccinia spp.***), ***Pyrenophora teres, Rhynchosporium secalis***, in fase di inizio levata-spigatura
- contro fusariosi della spiga (***Fusarium spp.***) in fase di piena fioritura contro Septoria (***Septoria spp.***) in fase di inizio levata-spigatura.

Coltura	Parassita	Dose max f.c. (ml/hl)	Dose max f.c. (ml/ha)	N. max trattamenti	Volume d'acqua utilizzato (litri)
Melo	Ticchiolatura e oidio	290	5220	4	1400-1800
Pero	Ticchiolatura Mac. bruna	290 430	4640 6880	4	1400-1600
Albicocco	Monilia, oidio e muffa grigia	430	6450	2	1200-1500
Ciliegio	Monilia Muffa grigia	430	6450	2	1200-1500
Pesco e nettarino	Monilia Oidio e muffa grigia	430	6450	2	1000-1500
Susino europeo	Monilia, Muffa grigia Ruggine	430 290	6450 4350	2	1000-1500
Susino cino-giapponese	Monilia, Muffa grigia Ruggine	430 290	6450 4350	2	1000-1500
Noce ed altri fruttiferi a guscio	Antracnosi Necrosi apicale bruna	350	5250	2	1200-1500
Vite	Oidio	230	2300	4	1000
Frumento, orzo	Oidio, septoria, ruggini, fusarium		5000	1	

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità: Folicur SE può essere miscelato con fungicidi o insetticidi a reazione neutra

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: su melo, in particolari condizioni climatiche, il prodotto può causare rugginosità

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima del raccolto per pesco e nettarino, ciliegio albicocco e susino; 14 giorni per vite; 15 giorni per pero; 30 giorni per melo. Per frumento e orzo sospendere i trattamenti a fine fioritura.

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. ***ATTENZIONE – Il formulato contiene una sostanza attiva tossica per gli organismi acquatici***

BAYER CropScience S.r.l. - Milano

Officine di produzione e confezionamento: Bayer CropScience AG - Dormagen (Germania), IRCA Service S.p.A Fornovo San Giovanni (BG)

Officine di confezionamento: Bayer CropScience S.r.l. - Filago (BG), SCB Marle-Sur-Serre (Francia)

Registrazione Ministero della Sanita' n. 10753 del 19.03.2001

DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

Partita n

Conservare al riparo dal gelo

ml 10-50-100-200-250-500; l 1-5-10

FOLICUR SE

SUSPOEMULSIONE
FUNGICIDA SISTEMICO PER POMACEE (MELO, PERO), DRUPACEE (PESCO E NETTARINO, CILIEGIO, ALBICOCCO, SUSINO EUROPEO E SUSINO CINO-GIAPPONESE), VITE, NOCE E ALTRI FRUTTIFERI A GUSCIO, CEREALI (FRUMENTO ED ORZO)

COMPOSIZIONE
g 100 di Folicur SE contengono:
g 4,35 di tebuconazolo puro (43,1 g/l)
coformulanti quanto basta a 100.

ATTENZIONE
Manipolare con prudenza

NATURA DEL RISCHIO: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare non bere e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi di acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi *accuratamente con acqua e sapone*.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale.
Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia: sintomatica
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI RIPORTATE SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO

BAYER CROPSCIENCE S.r.l. - MILANO
Officine di produzione e confezionamento: Bayer CropScience AG - Leverkusen (Germania), IRCA Service S.p.A. Fornovo San Giovanni (BG)
Officine di confezionamento: Bayer CropScience S.r.l. - Filago (BG), SCB Marle-Sur-Serre (Francia)

Registrazione Ministero della Sanità n. 10753 del 19.03.2001
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI
Partita n.
Conservare al riparo dal gelo
ml 50-100

FOLICUR SE

SUSPOEMULSIONE
FUNGICIDA SISTEMICO PER POMACEE (MELO, PERO), DRUPACEE (PESCO E NETTARINO, CILIEGIO, ALBICOCCO, SUSINO EUROPEO E SUSINO CINO-GIAPPONESE), VITE, NOCE E ALTRI FRUTTIFERI A GUSCIO, CEREALI (FRUMENTO ED ORZO)

COMPOSIZIONE
g 100 di Folicur SE contengono:
g 4,35 di tebuconazolo puro (43,1 g/l)
coformulanti quanto basta a 100.

ATTENZIONE
Manipolare con prudenza

NATURA DEL RISCHIO: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

PRIMA DELL'USO LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI RIPORTATE SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO

Bayer CropScience S.r.l. - Milano

Registrazione Ministero della Sanità n. 10753 del 19-03-2001
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI
Partita n.
Conservare al riparo dal gelo
ml 10

FOLICUR WG

GRANULARE IDROSOSPENSIBILE IN SACCHETTI IDROSOLUBILI
FUNGICIDA SISTEMICO PER POMACEE (MELO, PERO), DRUPACEE (PESCO E NETTARINO, ALBICOCCO, CILIEGIO, SUSINO), VITE, CEREALI (FRUMENTO ED ORZO), TAPPETI ERBOSI, ORTICOLE (POMODORO,PEPERONE, CARCIOFO, ASPARAGO, CETRIOLO, ZUCCHINO, COCOMERO E MELONE).

FOLICUR WG

COMPOSIZIONE
100 g di Folicur WG contengono:
25 g di tebuconazolo puro
coformulanti quanto basta a 100

FRASI DI RISCHIO:
Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati
Irritante per gli occhi
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

NOCIVO

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi In caso di contatto con gli occhi e/o con la pelle lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)
Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience s r.l - Milano - Viale Certosa, 130
Officina di produzione: Bayer CropScience AG - Dormagen (Germania)
Officine di confezionamento: Bayer CropScience s r l Filago (BG); STI - Solfotecnica Italiana S.p.A. - Cotignola (RA)
Registrazione Ministero della Sanità n 8498 del 30.03.94
Quantità netta del preparato: g 250; g 500; kg 1; kg 1 (10 x g 100; 5 x g 200; 4 x g 250; 2 x g 500); kg 5 (5 x kg 1)
Il contenitore non può essere riutilizzato
PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici Conservare la confezione ben chiusa Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti)
Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale
Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi
Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico
In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. Terapia: sintomatica Consultare un Centro antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO
Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.
Pomacee (melo e pero):
- contro ticchiolatura (***Venturia inaequalis, Venturia pirina***)
0,04-0,05% (40-50 g in 100 l di acqua, pari a 1 sacchetto da g 250 in 625-500 litri di acqua)* in miscela con fungicidi di copertura (es : dodina, captano, propineb, mancozeb, diclofluanide). Intervenire con trattamenti preventivi ogni 6-8 gg fino alla fase di frutto noce e successivamente ogni 10-15 gg, oppure curativamente entro 72-96 ore dall'inizio dell'infezione
- contro mal bianco del melo (***Podosphaera leucotricha***)
0,04-0,05% (40-50 g in 100 l di acqua, pari a 1 sacchetto da g 250 in 625-500 litri di acqua)*
- contro maculatura bruna del pero (***Stemphylium vesicarium***)
0,05-0,075% (50-75 g in 100 l di acqua, pari a un sacchetto da g 250 in 500-330 litri di acqua)**
Drupacee (albicocco, ciliegio, pesco e nettarino, susino):
- contro ***Monilia spp.*** e ***Botrytis cinerea***
1-2 trattamenti a cavallo della fioritura alla dose di 0,05 - 0,075 % (50-75 g in 100 l di acqua, pari a un sacchetto da g 250 in 500-330 litri di acqua)**
1-2 trattamenti in pre-raccolta a distanza di 7 gg tra di loro alla dose di 0,05-0,075% (50-75 g in 100 l di acqua, pari a un sacchetto da g 250 in 500-330 litri di acqua)**
- contro mal bianco (***Sphaerotheca pannosa***)
0,05-0,075% (50-75 g in 100 l di acqua, pari a un sacchetto da g 250 in 500-330 litri di acqua)**
- contro ruggine del susino 1 o 2 trattamenti preventivi alla comparsa dei primi sintomi della malattia alla dose di 0,05 % (50 g in 100 l di acqua, pari a un sacchetto da g 250 in 500 litri di acqua)§

SACCHETTO IDROSOLUBILE: AVVERTENZE PARTICOLARI

PREPARAZIONE

Non toccare mai i sacchetti con mani/guanti bagnati

Assicurare la completa pulizia della botte e riempirla per 1/3 con acqua lasciando fermo l'agitatore

Introdurre nella botte il necessario numero di sacchetti idrosolubili chiusi e lasciare a riposo per 5-10 minuti

Azionare l'agitatore: nel giro di qualche minuto si completa la solubilizzazione

Completare il riempimento della botte con acqua ed eventuali altri prodotti da miscelare

STOCCAGGIO
Se non si utilizzano tutti i sacchetti richiudere bene la confezione. Conservare in luogo asciutto

AVVERTENZE D'USO: nel caso di miscele con altri prodotti fitosanitari si consiglia di procedere prima alla introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili, quindi di aggiungere gli altri prodotti. Non conservare i sacchetti idrosolubili in luoghi umidi. Non toccare i sacchetti idrosolubili con le mani bagnate. Se non si utilizzano tutti i sacchetti della confezione, chiudere bene la scatola.

Vite:
- contro oidio (***Uncinula necator***)
intervenire alla dose di 0,04 % (40 g in 100 l di acqua, pari a un sacchetto da g 250 in 625 litri di acqua)*** ogni 10-14 gg in miscela o in alternanza con prodotti a diverso meccanismo d'azione (es : dinocap, zolfo bagnabile, zolfo in polvere).
Cereali (frumento ed orzo):
- intervenire alla dose di 1 kg/ha (pari a 4 sacchetti da g 250/ha)**** posizionando il trattamento come di seguito:
- contro le "malattie del piede" (***Pseudocercosporella herpotrichoides, Ophiobolus graminis***) in fase di accestimento-levata
- contro oidio (***Erysiphe graminis***), ruggini (***Puccinia spp.***), ***Pyrenophora teres, Rhynchosporium secalis***, in fase di inizio levata-spigatura
- contro fusariosi della spiga (***Fusarium spp.***) in fase di piena fioritura
- contro Septoria (***Septoria spp.***) in fase di inizio levata-spigatura
Tappeti erbosi: contro ***Microdochium nivale, Sclerotinia homeocarpa*** e ***Rhizoctonia solani*** alle dosi di 1,5-2 kg/ha (in 600-800 l d'acqua) (pari a 7-9 sacchetti da 250 g/ha)***** intervenendo alla comparsa dei primi sintomi e successivamente10-20 giorni dopo in funzione dell'andamento epidemico
In caso di impiego su tappeti erbosi è obbligatorio segnalare con appositi cartelli il divieto di accesso nell'area trattata, mantenendo tale divieto per 48 ore dopo l'applicazione
Colture orticole (melone, cocomero, cetriolo, zucchino, pomodoro, peperone, asparago, carciofo):
- contro oidio (***Erysiphe cichoracearum, Sphaeroteca fuliginea, Leveillula taurica***) intervenire con intervallo di 7-10 giorni alla dose di 0,05% (50 g in 100 l d'acqua, pari a un sacchetto da 250 g in 500 l d'acqua)§
- contro ruggini e stemfiliosi dell'asparago (***Puccinia asparagi, Stemphylium vesicarium***) intervenire con intervallo di 7-10 giorni alla dose di 0,05% (50 g in 100 l d'acqua, pari a un sacchetto da 250 g in 500 l d'acqua)§. Trattare esclusivamente dopo la raccolta dei turioni durante la stagione vegetativa.

Coltura	Parassita	Dose max f.c. (g/hl)	Dose max f.c. (g/ha)
Melo	Ticchiolatura e oidio	50	900
Pero	Ticchiolatura Mac. bruna	50 75	800 1200
Albicocco	Monilia Oidio e muffa grigia	75	1125
Ciliegio	Monilia Muffa grigia	75	1125
Pesco e nettarino	Monilia Oidio e muffa grigia	75	1125
Susino	Monilia Muffa grigia Ruggine	75 50	1125 750
Vite	Oidio	40	400
Frumento, orzo	Oidio, septoria, ruggini, fusarium		1000
Tappeti erbosi	*Microdochium nivale* *Sclerotinia homeocarpa* *Rhizoctonia solani*		1500-2000
Colture orticole	oidio, ruggini, stemfiliosi dell'asparago	50	500

Coltura	N. max. trattamenti	Volume d'acqua utilizzato (litri)
Melo	4	1400 -1800
Pero	4	1400 -1600
Albicocco	2	1200 -1500
Ciliegio	2	1200 -1500
Pesco e nettarino	2	1000 -1500
Susino	2	1000 -1500
Vite	4	1000
Frumento, orzo	1	
Tappeti erbosi	2	600-800
colture orticole	4	800-1000

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
Compatibilità: Folicur WG può essere miscelato con fungicidi o insetticidi a reazione neutra.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Attenzione: il formulato contiene una sostanza attiva tossica per gli organismi acquatici.
Sospendere i trattamenti 3 giorni prima del raccolto per pomodoro, peperone, cetriolo e zucchino, 7 giorni per carciofo, cocomero, melone, pesco e nettarino, ciliegio, albicocco e susino; 14 giorni per vite; 15 giorni per pero, 30 giorni per melo. Per frumento e orzo sospendere i trattamenti a fine fioritura.
Evitare che donne in età fertile utilizzino il formulato o siano ad esso professionalmente esposte.
ATTENZIONE - Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali
DA NON VENDERSI SFUSO - Smaltire secondo le norme vigenti

§
- pari a 1 sacchetto da g 100 in 200 litri di acqua
- pari a 1 sacchetto da g 200 in 400 litri di acqua
- pari a 1 sacchetto da g 500 in 1000 litri di acqua
- pari a 1 sacchetto da g 1000 in 2000 litri di acqua

*
- pari a 1 sacchetto da g 100 in 250-200 litri di acqua
- pari a 1 sacchetto da g 200 in 500-400 litri di acqua
- pari a 1 sacchetto da g 500 in 1250-1000 litri di acqua
- pari a 1 saccheto da g 1000 in 2500-2000 litri di acqua

**
- pari a 1 sacchetto da g 100 in 200-130 litri di acqua
- pari a 1 sacchetto da g 200 in 400-260 litri di acqua
- pari a 1 sacchetto da g 500 in 1000-660 litri di acqua
- pari a 1 sacchetto da g 1000 in 2000-1320 litri di acqua

***
- pari a 1 sacchetto da g 100 in 250 litri di acqua
- pari a 1 sacchetto da g 200 in 500 litri di acqua
- pari a 1 sacchetto da g 500 in 1250 litri di acqua
- pari a 1 sacchetto da g 1000 in 2500 litri di acqua

****
- pari a 10 sacchetti da g 100/ha
- pari a 5 sacchetti da g 200/ha
- pari a 2 sacchetti da g 500/ha
- pari a 1 sacchetto da g 1000/ha

*****
- pari a 15-20 sacchetti da 100 g/ha
- pari a 15-20 sacchetti da 200 g/2ha
- pari a 3-4 sacchetti da 500 g/ha
- pari a 3-4 sacchetti da 1000 g/2ha

FOLICUR WG

GRANULARE IDROSOSPENSIBILE
FUNGICIDA SISTEMICO PER POMACEE (MELO, PERO), DRUPACEE (PESCO E NETTARINO, ALBICOCCO, CILIEGIO, SUSINO), VITE, CEREALI (FRUMENTO ED ORZO), TAPPETI ERBOSI, ORTICOLE (POMODORO, PEPERONE, CARCIOFO, ASPARAGO, CETRIOLO, ZUCCHINO, COCOMERO E MELONE)

FOLICUR WG
COMPOSIZIONE
100 g di Folicur WG contengono:
25 g di tebuconazolo puro
coformulanti quanto basta a 100
FRASI DI RISCHIO:
Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati.
Irritante per gli occhi.
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, ne'bere, ne'fumare durante l'impiego.
Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi e/o con la pelle lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).
Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience s.r.l.- Milano- Viale Certosa, 130
Officina di produzione: Bayer CropScience AG - Dormagen (Germania)
Officine di confezionamento: Bayer CropScience s.r.l. Filago (BG); STI - Solfotecnica Italiana S.p.A. - Cotignola (RA)
Registrazione Ministero della Sanità n. 8498 del 30.03.94
Quantità netta del preparato: 50 g
Il contenitore non può essere riutilizzato
PARTITA N.:

NOCIVO

PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI RIPORTATE SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO

DA NON VENDERSI SFUSO
Smaltire secondo le norme vigenti

FOLICUR WG

GRANULARE IDROSOSPENSIBILE
FUNGICIDA SISTEMICO PER POMACEE (MELO, PERO), DRUPACEE (PESCO E NETTARINO, ALBICOCCO, CILIEGIO, SUSINO), VITE, CEREALI (FRUMENTO ED ORZO), TAPPETI ERBOSI, ORTICOLE (POMODORO, PEPERONE, CARCIOFO, ASPARAGO, CETRIOLO, ZUCCHINO, COCOMERO E MELONE)

FOLICUR WG
COMPOSIZIONE
100 g di Folicur WG contengono:
25 g di tebuconazolo puro
coformulanti quanto basta a 100
FRASI DI RISCHIO:
Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati
Irritante per gli occhi
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini.
conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, ne'bere, ne'fumare durante l'impiego.
Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi e/o con la pelle lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).
Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience s.r.l. - Milano - Viale Certosa, 130
Officina di produzione: Bayer CropScience AG - Dormagen (Germania)
Officine di confezionamento: Bayer CropScience s.r.l. Filago (BG); STI - Solfotecnica Italiana S.p.A. - Cotignola (RA)
Registrazione Ministero della Sanità n. 8498 del 30.03.94
Quantità netta del preparato: g 100-250
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
PARTITA N.:

NOCIVO

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande e corsi d'acqua. Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale.
Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi.
Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico.
In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia: sintomatica. Consultare un Centro antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI RIPORTATE SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO

DA NON VENDERSI SFUSO
Smaltire secondo le norme vigenti

FOLICUR WG

GRANULARE IDROSOSPENSIBILE

Fungicida sistemico in sacchetti idrosolubili

Registrazione Ministero della Sanità n. 8498 del 30/03/94

COMPOSIZIONE

100 g di Folicur WG contengono
25 g di tebuconazolo puro
coformulanti quanto basta a 100

NOCIVO

Contenuto del sacchetto: 1 kg; 100-200-250-500g

Bayer CropScience s.r.l. V.le Certosa 130 - 20156 Milano

AVVERTENZA: leggere l'etichetta riportata sulla confezione

DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE

NON TOCCARE CON MANI O GUANTI BAGNATI

HORIZON

FUNGICIDA SISTEMICO PER VITE E CEREALI (FRUMENTO, ORZO, SEGALE ED AVENA), TAPPETI ERBOSI
EMULSIONE OLIO/ACQUA

HORIZON
COMPOSIZIONE
100 g di HORIZON contengono
25, 9 g di Tebuconazolo puro (= 250 g/l)
coformulanti quanto basta a 100
FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per ingestione. Rischio di gravi lesioni oculari. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati.
CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti e mangimi e da bevande. Non mangiare ne' bere ne' fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi e/o con la pelle lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Non *respirare i vapori. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Proteggersi gli occhi / la faccia. In caso di malessere* consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)
Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - Milano - V.le Certosa, 130
Officine di produzione: Bayer CropScience AG - Dormagen (Germania); S.C.B. Marle s. Serre (Francia); Bayer CropScience S.r.l. - Filago (BG)
Registrazione n° 9713 del 29.07.1998 del Ministero della Sanità
Quantità netta del preparato: 250 ml
Il contenitore non può essere riutilizzato
Partita n°:

NOCIVO

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale.
Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico.
In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI RIPORTATE SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO

Da non vendersi sfuso
Conservare al riparo dal gelo
IL CONTENITORE, COMPLETAMENTE SVUOTATO, NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

BAYER CropScience S.r.l. - MILANO

Etichetta/foglio illustrativo

HORIZON

EMULSIONE OLIO/ACQUA
FUNGICIDA SISTEMICO PER VITE E CEREALI (FRUMENTO, ORZO, SEGALE ED AVENA), TAPPETI ERBOSI

HORIZON
COMPOSIZIONE
g 100 di HORIZON contengono
g 25, 9 di Tebuconazolo puro (= 250 g/l)
coformulanti quanto basta a 100
FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione. Rischio di gravi lesioni oculari. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti e mangimi e da bevande. Non mangiare nè bere nè fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi e/o con la pelle lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Non respirare i vapori. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).
Titolare dell'autorizzazione: BAYER CropScience S.r.l. - Milano - V.le Certosa, 130
Officine di produzione: BAYER CropScience AG – Dormagen (Germania); S.C.B. Marle s. Serre (Francia); BAYER CropScience S.r.l. - Filago (BG)
Registrazione n. 9713 del 29.07.1998 del Ministero della Sanità
Quantità netta del preparato: ml 250-500; l 1-5-10
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
Partita n°:

NOCIVO

NORME PRECAUZIONALI
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale.
Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico.
In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro antiveleni.
ISTRUZIONI PER L'USO
Le dosi di seguito riportate si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale e per volumi medi di irrorazione (1000 l/ha). Nel caso si utilizzassero macchine a basso od ultrabasso volume si deve aumentare di conseguenza la dose in modo che il dosaggio per ettaro rimanga lo stesso.
Vite:
- contro oidio (***Uncinula necator***)
intervenire alla dose di 0,04% (40 ml in 100 l di acqua) ogni 10-14 gg in miscela o in alternanza con prodotti a diverso meccanismo d'azione (es.: dinocap, zolfo bagnabile, zolfo in polvere)
Cereali (frumento, orzo, segale ed avena):
intervenire alla dose di 1 l/ha posizionando i trattamenti come di seguito:
- contro oidio (***Erysiphe graminis***), ruggini (***Puccinia spp.***), Septoria spp., ***Pyrenophora teres, Rhynchosporium secalis*** uno-due trattamenti dalla fase di accestimento a quella di spigatura intervenendo ai primi sintomi della malattia
- contro fusariosi della spiga (***Fusarium spp.***) un trattamento in fase di piena fioritura
Il prodotto ha inoltre buona azione collaterale contro le "malattie del piede" (***Fusarium spp., Pseudocercosporella herpotrichoides, Ophiobolus graminis***)
Tappeti erbosi:
- contro ***Microdochium nivale, Sclerotinia homeocarpa*** e ***Rhizoctonia solani*** alle dosi di 1,5-2 l/ha (in 600-800 litri d'aqua) intervenendo alla comparsa dei primi sintomi e successivamente 10-20 giorni dopo in funzione dell'andamento epidemico.
In caso di impiego su tappeti erbosi è obbligatorio segnalare con appositi cartelli il divieto di accesso nell'area trattata, mantenendo tale divieto per 48 ore dopo l'applicazione.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
Compatibilità: Horizon è miscibile, in generale, con i piretroidi, ad eccezione delle emulsioni concentrate. Inoltre può essere usato con solfato di magnesio e solfato di manganese. Soluzioni di nitrato d'ammonio o di urea possono essere impiegate fino alla concentrazione massima di 15 kg/ha N.B. Queste miscele non devono essere irrorate nelle ore più calde della giornata. A causa della notevole variabilità della qualità dei concimi azotati, si consiglia di non impiegare ulteriori prodotti fitosanitari.
Per lavorazioni agricole entro il periodo di 48 ore dal trattamento, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Sospendere i trattamenti 14 giorni prima del raccolto per vite. Per cereali sospendere i trattamenti a fine fioritura.
Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore. Non immettere il bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di carenza.
Attenzione, il formulato contiene una sostanza attiva molto tossica per gli organismi acquatici.
Evitare che donne in età fertile adoperino il formulato o siano ad esso professionalmente esposte.
ATTENZIONE - Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare al riparo dal gelo
Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente
SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

BAYER CropScience S.r.l. - MILANO

05A01362

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 18 gennaio 2005.

Autorizzazione, al laboratorio «Agenzia delle dogane - Laboratorio chimico di Palermo», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i regolamenti CE della Commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 23 dicembre 2004 dal laboratorio Agenzia delle dogane, laboratorio chimico di Palermo, ubicato in Palermo, via Crispi n. 143, volta ad ottenere l'autorizzazione, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 25 ottobre 2004, l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio Agenzia delle dogane, laboratorio chimico di Palermo, ubicato in Palermo, via Crispi n. 143, nella persona del responsabile dott. Salvatore Saia, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 2005

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità oleica	Reg. CEE 2568/91 11/07/91 GU CEE L248/91 05/09/91 all II e successive modifiche: Reg.CEE 183/93 GU CEE L22 del 30/01/1993 GU CEE L347 del 28/11/92
Estinzione specifica K232, K270, deltaK	Reg. CEE 2568/91 11/07/91 GU CEE L248/91 05/09/91 all IX modificato dal Reg. CEE 183/93 GU CEE L22 30/01/1993
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/91 11/07/91 GU CEE L248/91 05/09/91 all III modificato in GU CEE L347 28/11/92

05A01357

DECRETO 24 gennaio 2005.

Modifica dell'articolo 1 del decreto 29 aprile 2004, relativo all'autorizzazione all'organismo di controllo «CSQA - Certificazioni Srl», ad effettuare i controlli sulla protezione transitoria, accordata a livello nazionale, alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Asiago», registrata con regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il Regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione della denominazione di origine protetta «Asiago», ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Vista la proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Asiago» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 41 del 19 febbraio 2003;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 203 del 2 settembre 2003 con il quale è stata accordata la protezione transitoria a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Asiago»;

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 126 del 31 maggio 2004 con il quale è stato autorizzato l'organismo di controllo «CSAQ - Certificazioni Srl» ad effettuare i controlli sulla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Asiago»;

Considerato che il Consorzio per la tutela del formaggio Asiago ha integrato la richiesta di modifica con ulteriori elementi che senza incidere sulla modifica del disciplinare di produzione già richiesta, servono a fornire maggiore evidenza delle caratteristiche di produzione al consumatore;

Vista la nota protocollo n. 60251 del 18 gennaio 2005, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali, ritenendo che l'integrazione di cui sopra, meriti accoglimento, ha notificato all'organismo comunitario competente la nuova stesura del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Asiago»;

Ritenuto di dover modificare l'art. 1 del citato decreto ministeriale 29 aprile 2004.

Decreta:

Articolo unico

L'art. 1 del decreto ministeriale 29 aprile 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 126 del 31 maggio 2004 viene così modificato:

1. È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla modifica del disciplinare di produzione denominazione della denominazione di origine protetta «Asiago».

2. La modifica del disciplinare di produzione denominazione della denominazione di origine protetta «Asiago» è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione allegato al presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2005

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DOP «ASIAGO»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta «Asiago» è riservata al formaggio a pasta semicotta, prodotto esclusivamente con latte vaccino, ottenuto nel rispetto del presente disciplinare di produzione, distinto in due diverse tipologie di formaggio, Asiago pressato e Asiago d'allevo, le cui caratteristiche vengono di seguito indicate.

Art. 2.

Zona di produzione

Il formaggio D.O.P. «Asiago» si produce con latte di allevamenti bovini ubicati all'interno della zona delimitata ed in caseifici ubicati all'interno della zona stessa che di seguito si precisa:

provincia di Vicenza: tutto il territorio;

provincia di Trento: tutto il territorio;

provincia di Padova: il territorio dei comuni di Carmignano di Brenta, S. Pietro in Gù, Grantorto, Gazzo, Piazzola sul Brenta, Villafranca Padovana, Campodoro, Mestrino, Veggiano, Cervarese S. Croce e Rovolon;

provincia di Treviso: il territorio così delimitato: prendendo come punto di riferimento il paese di Rossano Veneto, in provincia di Vicenza, il limite segue la strada Rossano - Castelfranco Veneto fino al suo incrocio con la strada statale n. 53 «Postumia». Esso costeggia tale strada, attraversa la tangenziale sud di Treviso, fino alla sua intersezione con l'autostrada di Alemagna. Il limite prosegue a nord lungo il tracciato di detta autostrada fino al fiume Piave. Piega quindi ad ovest lungo la riva destra di detto fiume fino al confine della provincia di Treviso con quella di Belluno. Da questo punto il limite si identifica con il confine della provincia di Treviso fino al punto di incontro di questo con il confine della provincia di Vicenza.

Le zone di produzione sopraindicate, che sono situate ad un'altitudine non inferiore ai 600 metri, vengono identificate come territorio montano.

Art. 3.

Alimentazione del bestiame

Il bestiame il cui latte è destinato alla trasformazione in formaggio D.O.P. «Asiago» non deve essere alimentato con i foraggi ed i mangimi di seguito indicati:

Foraggi:

erbai di colza, ravizzone, senape, fieno greco;

foglie di piante da frutto, foglie e colletti di bietola;

erba silo di trifoglio, di pisello, sottoprodotti insilati;

frutta e relativi sottoprodotti della lavorazione industriale freschi e conservati umidi;

ortaggi e relativi sottoprodotti freschi e conservati umidi;

sottoprodotti delle industrie di fermentazione freschi e conservati umidi (trebbie di birra, distilleria, vinacce ecc.);

sottoprodotti dell'industria saccarifera: polpe di bietole da zucchero fresche ed insilate;

sottoprodotti dell'industria di macellazione e dell'allevamento: residui vari, tal quali o associati ad altri foraggi;

urea, urea-fosfato, biureto.

Mangimi:

farine di carne, pesce e di penne;

farine di panelli di ravizzone, semi di agrumi, vinaccioli;

ortaggi e frutta essiccati;

sottoprodotti essiccati della lavorazione industriale di ortaggi e frutta (bucce di piselli e di fagioli, carciofi, castagne, pastazzo, sanse, vinaccioli, fecce, vinacce);

sottoprodotti dell'industria saccarifera: concentrato proteico del melasso, borlande varie, polpe borlandate essiccate ed altri;

sottoprodotti essiccati dell'industria di fermentazione: borlande, residui di fermentazione ed altri.

Qualora il latte sia destinato alla produzione di formaggio Dop Asiago che si fregia della menzione «prodotto della montagna» è altresì vietata l'alimentazione con ogni tipo di insilati.

Art. 4.

Modalità di produzione

Il formaggio «Asiago», sia nella tipologia pressato che in quella d'allevo, viene prodotto con latte conforme alle disposizioni sanitarie vigenti in materia. È tuttavia consentita la produzione dell'Asiago allevo nelle malghe durante il periodo di monticazione con latte in deroga alle normative sanitarie vigenti. Il latte deve essere stoccato a temperatura compresa fra i 4 e gli 11 gradi Celsius e deve essere trasformato entro il tempo massimo di 60 ore dalla prima o dalla eventuale seconda munta. Nel caso in cui il formaggio «Asiago» sia prodotto da latte crudo, la trasformazione deve essere ottenuta entro le 36-48 ore successive all'ingresso nello stabilimento, secondo le vigenti disposizioni.

Per la produzione del formaggio «Asiago» pressato può essere utilizzato latte, derivante da una o due mungiture, crudo o pastorizzato a 72 gradi Celsius per 15 secondi, secondo le vigenti normative.

Per la produzione di formaggio «Asiago» d'allevo può essere utilizzato latte derivante da due mungiture parzialmente scremate per affioramento, o derivante da due mungiture di cui una parzialmente scremata per affioramento, o da una sola mungitura pure parzialmente scremata per affioramento. Può essere utilizzato latte crudo o termizzato a 57/68 gradi Celsius per 15 secondi con parametro analitico della fosfatasi positivo. Non sono consentiti ulteriori trattamenti al latte oltre quelli espressamente previsti nel presente disciplinare di produzione.

Per la produzione del formaggio Dop Asiago che si fregia della menzione «prodotto della montagna e consentito utilizzare latte di 2 o 4 munte, ma la trasformazione di tale latte deve avvenire entro 18 ore dal ricevimento, nel caso di utilizzo di latte di 2 munte, ed entro 24 ore dal ricevimento nel caso di utilizzo di latte di 4 munte.

Il latte posto in lavorazione per la produzione di «Asiago» pressato deve essere latte intero e la miscela in caldaia deve essere costituita da latte, fermenti lattici o lattoinnesto, caglio bovino ed eventualmente modeste quantità di cloruro di sodio. Durante la lavorazione possono essere inoltre aggiunte, per esigenze tecnologiche, delle quantità di acqua potabile.

Nel caso di produzione di «Asiago» d'allevo il latte posto in lavorazione è latte parzialmente scremato per affioramento, eventualmente addizionato di lisozima (E 1105) nei limiti di legge; la miscela è pertanto costituita da latte parzialmente scremato, fermenti lattici o lattoinnesto, caglio bovino, eventuali modeste quantità di cloruro di sodio e di lisozima.

L'uso del Lisozima (E 1105) è in ogni caso vietato nella produzione della Dop «Asiago» che si fregia della menzione aggiuntiva «prodotto della montagna».

Il latte destinato alla trasformazione in Asiago pressato deve derivare da una o due mungiture. Il latte destinato alla trasformazione in Asiago d'allevo deve derivare da due mungiture parzialmente scremate per affioramento, da due mungiture, di cui una scremata per affioramento o, da una sola mungitura pure parzialmente scremata per affioramento.

Nella trasformazione del latte in «Asiago» pressato sono rispettati i seguenti parametri tecnologici:

temperatura di coagulazione 35/40 ºC

taglio della cagliata a 15/25 minuti dall'addizione del caglio fino alla dimensione di noce/nocciola;

temperatura di semicottura: 44 +/- 2 ºC;

pressatura per massimo 12 ore;

Nella trasformazione del latte in «Asiago» d'allevo sono rispettati i seguenti parametri tecnologici:

temperatura di coagulazione: 33/37 ºC;

taglio della cagliata a 15/30 minuti dall'addizione del caglio fino alla dimensione di nocciola o inferiore;

temperatura di semicottura: 47 +/- 2 ºC.

Gli sfridi o ritagli di cagliata di lavorazioni precedenti non sono utilizzabili nelle successive produzioni di formaggio D.O.P. «Asiago».

Art. 5.

Identificazione e marchiatura

Tutte le forme di formaggio D.O.P. «Asiago» sono identificate a mezzo di placchette di caseina numerate e marchiate con fascere marchianti, detenute dal Consorzio di Tutela incaricato e assegnate in uso a tutti gli aventi diritto, contenenti il seguente logo costitutivo della denominazione,

quale parte integrante del presente disciplinare di produzione. Tale logo rappresenta una forma di formaggio tagliata e mancante di uno spicchio; lo spicchio mancante, trasformato in una «A» stilizzata, è inserito parzialmente nella forma. L'altezza complessiva del logo apposto sulla forma di formaggio è di mm 100 per l'Asiago pressato e di mm 80 per l'Asiago allevo. Nella fascere marchianti è inoltre inserita la sigla alfanumerica del caseificio produttore ed il nome della denominazione,

ASIAGO

ripetuto più volte e di altezza 25 mm per l'Asiago pressato e di 20 mm per l'Asiago allevo.

Le forme di «Asiago» d'allevo presentano inoltre, impressa sullo scalzo, una lettera alfabetica indicatrice del mese di produzione:

gennaio	B
febbraio	C
marzo	D
aprile	E
maggio	H
giugno	I
luglio	L
agosto	N
settembre	P
ottobre	S
novembre	T
dicembre	U

Le forme di Asiago che si fregiano della menzione aggiuntiva «prodotto della montagna»si contraddistinguono mediante l'inserimento, nelle fascere marchianti indicate al precedente comma primo del presente articolo, e per una sola volta, delle parole «prodotto della montagna». Inoltre, al termine del periodo minimo di stagionatura, le citate forme sono ulteriormente identificate da una marchiatura a fuoco, apposta sullo scalzo, realizzata con strumenti di proprietà del Consorzio di tutela incaricato e assegnati in uso ai caseifici aventi diritto, e riportante il seguente emblema:

Art. 6.

Modalità di conservazione e stagionatura

Prima della salatura le forme vengono conservate per un periodo minimo di 48 ore in locali a 10/15º C con Umidità relativa del 80-85%.

La salatura, qualora non sia già stata ultimata in pasta, viene completata a secco o in salamoia a 20 º +/-2º Be.

La stagionatura minima dell'«Asiago» pressato è di giorni 20 dalla data di produzione.

La stagionatura minima dell'«Asiago» d'allevo è di giorni 60 dall'ultimo giorno del mese di produzione.

La stagionatura minima dell'Asiago che si fregia della menzione «prodotto della montagna» è di giorni 90 dall'ultimo giorno del mese di produzione per l'Asiago d'allevo e di 30 giorni dalla produzione per l'Asiago pressato.

La stagionatura deve avvenire all'interno della zona di produzione stessa in magazzini aventi temperature comprese fra i 10/15º C con umidità relativa compresa fra 80-85%.

Tali condizioni devono essere evidenziate da idonea strumentazione.

Per i primi 15 giorni dopo la salatura l'«Asiago» d'allevo può essere conservato in magazzino con temperature comprese fra 5/8º C.

Il formaggio Asiago, che utilizza la menzione «prodotto della montagna», deve essere stagionato in aziende ubicate in territorio montano in locali che possono avere condizioni di temperatura e umidità determinate dalle condizioni ambientali naturali.

Art. 7.

Caratteristiche del prodotto finito

Caratteristiche specifiche tecniche per il formaggio «Asiago» pressato a 20 giorni di maturazione.

	Specifiche	Tolleranze
a) visive organolettiche:		
- pasta di colore bianco o leggermente paglierino		
- occhiatura marcata ed irregolare		
- sapore delicato e gradevole		
- crosta sottile ed elastica		
b) chimiche:		
- umidità	39,5%	+/- 4,5
- proteine	24,0%	+/- 3,5
- grasso	30,0%	+/- 4,0
- cloruro di sodio	1,7%	+/- 1,0
- grasso sul secco	non inferiore a 44%	Nessuna
c) fisiche:		
- Scalzo		diritto o leggermente convesso
- Facce		piane o quasi piane
- Peso		da 11 a 15 Kg
- Altezza		dalla 11 a 15 cm
- Diametro		da 30 a 40 cm
d) microbiologiche ed igienico sanitarie:		
- Patogeni		Assenti
- S. Aureus		*M < 1.000 per g
- E. coli		*M < 1.000 per g
- Coliformi 30º C		*M < 100.000 per g

* Tali dati si riferiscono ad un formaggio ottenuto con latte trattato termicamente.

Caratteristiche specifiche tecniche per il formaggio «Asiago» d'allevo a 60 giorni di maturazione.

Specifiche	Tolleranze
a) visive/organolettiche:	
- Pasta di colore paglierino o leggermente paglierino	
- Occhiatura di piccola e media grandezza	
- Sapore dolce(mezzano)/fragrante (vecchio)	

- Crosta liscia e regolare

b) chimiche:

- Umidità	34,50%	+/- 4,00
- Proteine	28,00%	+/- 4,00
- Grasso	31,00%	+/- 4,50
- Cloruro di sodio	2,40%	+/- 1,00
- Grasso sul secco	non inferiore a 34%	Nessuna

c) fisiche:

- Scalzo	diritto o quasi diritto
- Facce	piane o quasi piane
- Peso	da 8 a 12 kg
- Altezza	da 9 a 12 cm
- Diametro	da 30 a 36 cm

d) microbiologiche ed igienico sanitarie:

- Patogeni	Assenti
- S.Aureus	M < 10.000 per g
- E. coli	M < 100.000 per g

Le forme di formaggio «Asiago», dopo il raggiungimento del periodo minimo di stagionatura del prodotto, possono essere trattate in superficie con sostanze consentite a norma delle vigenti disposizioni. La parte superficiale delle forme (crosta) non è edibile.

Il trattamento superficiale delle forme deve in ogni caso consentire la leggibilità della placchetta di caseina identificativa della forma e del logo della denominazione.

È vietato il trattamento superficiale con sostanze coloranti e antimuffa per le forme di Asiago che si fregiano della menzione aggiuntiva «prodotto della montagna».

Art. 8.

Confezionamento

Le forme intere di formaggio D.O.P. «Asiago» possono essere porzionate e preconfezionate in tranci che consentano la visibilità dello scalzo della forma. È in ogni caso consentito confezionare in porzioni il centro della forma purché il suo peso totale non superi il 10% del peso della forma stessa.

Queste porzioni dovranno comunque avere la crosta del piatto. È consentito indicare in etichetta l'eventuale non utilizzo del Lisozima (E 1105).

Il confezionamento, qualora le operazioni di porzionamento comportino la raschiatura e/o asportazione della crosta, rendendo così invisibile la marchiatura di origine (cubetti, fettine ecc.) deve avvenire nella zona di produzione al fine di garantire la rintracciabilità del prodotto.

Il formaggio Asiago prodotto con latte proveniente da stalle site in territorio montano, trasformato in caseifici ubicati in zona montana e stagionato in zona montana, si può fregiare in etichetta, della menzione aggiuntiva «prodotto della montagna».

Il formaggio «Asiago» pressato può recare in etichetta anche l'indicazione fresco.

Il formaggio «Asiago» d'allevo può recare in etichetta anche l'indicazione stagionato.

Il formaggio «Asiago» d'allevo, con stagionatura compresa fra i 4/6 mesi, può recare in etichetta anche l'indicazione mezzano.

Il formaggio «Asiago» d'allevo, con stagionatura superiore a 10 mesi, può recare in etichetta anche l'indicazione vecchio.

Il formaggio «Asiago» allevo con stagionatura superiore a 15 mesi, può recare in etichetta anche l'indicazione stravecchio.

Eventuali etichette, timbri, serigrafie, ecc., riportanti indicazioni aziendali devono essere conformi alle vigenti disposizioni normative in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari ed in ogni caso devono sempre consentire la completa leggibilità dei contrassegni costitutivi della D.O.P. «Asiago» (marchiatura a mezzo fascere marchianti) e delle placchette di caseina identificative delle forme di formaggio «Asiago».

05A01358

DECRETO 8 febbraio 2005.

Conferma dell'incarico, al Consorzio per la tutela dell'olio extravergine d'oliva D.O.P. «Terre di Siena», a svolgere le funzioni, di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, nei riguardi della D.O.P. «Terre di Siena».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle S.T.G. possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, emanati dal Ministero delle politiche agricole e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999, relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. ed ai criteri di rappresentanza negli organi sociali dei medesimi Consorzi, determinati in ragione della funzione di rappresentare la collettività dei produttori interessati all'utilizzazione delle denominazioni protette e alla conservazione e alla difesa della loro reputazione, costituenti anche lo scopo sociale del Consorzio istante;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. con l'Ispettorato centrale repressione frodi nell'attività di vigilanza, tutela e salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P.;

Visto il regolamento (CE) n. 2446 della Commissione del 6 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 281 del 7 novembre 2000 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Terre di Siena»;

Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 247 del 23 ottobre 2001, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio per la tutela dell'olio extravergine d'oliva D.O.P. «Terre di Siena» e attribuito l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000, sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «olivicoltori» nella filiera grassi (oli), individuata all'art. 4 lettera *d)* del medesimo decreto, che rappresantano almeno i 2/3 della produzione controllata dal predetto organismo di controllo, nel periodo significativo di riferimento. La verifica di cui sopra è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo privato PH S.r.l., autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Terre di Siena» con decreto ministeriale 29 settembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 257 del 2 novembre 2004;

Considerato che il citato Consorzio non ha modificato il proprio statuto approvato con il decreto 8 ottobre 2001 sopra citato, così come disposto dall'art. 3 del medesimo decreto;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio per la tutela dell'olio extravergine d'oliva D.O.P. «Terre di Siena» a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, l'incarico, già concesso con il decreto 8 ottobre 2001, al Consorzio per la tutela dell'olio extravergine d'oliva D.O.P. «Terre di Siena», con sede in Siena, via della Sapienza n. 8, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nei riguardi della D.O.P. «Terre di Siena»;

2. Il predetto incarico che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto 8 ottobre 2001, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2005

Il direttore generale: ABATE

05A01436

DECRETO 9 febbraio 2005.

Protezione transitoria, accordata a livello nazionale, alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Robiola di Roccaverano», registrata con regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1º luglio 1996.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;

Visto il regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1º luglio 1996, relativo alla registrazione della denominazione di origine protetta «Robiola di Roccaverano», ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio per la tutela del Formaggio di Roccaverano, con sede in Roccaverano (AT), via Roma n. 8, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Robiola di Roccaverano» nel quadro della procedura prevista dall'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Vista la nota protocollo n. 60757 dell'8 febbraio 2005, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali, ritenendo che la modifica di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art. 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica;

Vista l'istanza dell'8 febbraio 2005, con la quale il Consorzio richiedente la modifica in argomento ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE)

n. 2081/92 come integrato dall'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2, del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione di origine protetta «Robiola di Roccaverano», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio per la tutela del Formaggio di Roccaverano, assicuri la protezione a titolo transitorio a livello nazionale della denominazione di origine protetta «Robiola di Roccaverano», secondo il disciplinare di produzione che recepisce la seguente modifica:

sostanze proteiche: minimo 34% sulla sostanza secca;

ceneri: minimo 3% sulla materia secca.

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, a decorrere dalla data del presente decreto, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Robiola di Roccaverano» che recepisce la modifica richiesta dal Consorzio per la tutela del Formaggio di Roccaverano e che riguarda i seguenti valori:

sostanze proteiche: minimo 34% sulla sostanza secca;

ceneri: minimo 3% sulla materia secca.

Art. 2.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della modifica richiesta al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Robiola di Roccaverano», ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 3.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda di modifica stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2005

Il direttore generale: ABATE

05A01448

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 28 gennaio 2005.

Autorizzazione all'emissione di assegni circolari alla Banca di Valle Camonica S.p.a., in Breno.

LA BANCA D'ITALIA

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che, all'art. 49, attribuisce alla Banca d'Italia la competenza ad autorizzare le banche all'immissione di assegni circolari;

Vista l'istanza della Banca di Valle Camonica S.p.a. con sede legale in Breno (Brescia) e capitale sociale di euro 2.738.693 alla data del 30 dettembre 2004;

Considerato che la banca suddetta risponde ai requisiti previsti dalle vigenti Istruzione di vigilanza, detenendo un patrimonio di vigilanza non inferiore al limite minimo di Euro 25 milioni e presentando assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento;

Autorizza

la banca della Valle Camonica S.p.a. all'emissione di assegni circolari.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla pubblicazione dello stesso, da parte della Banca d'Italia, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2005

per delegazione
del direttore generale
CLEMENTE-CAROSIO

05A01449

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 8 febbraio 2005.

Modifica degli schemi tipo di cauzione dei concessionari del servizio nazionale della riscossione e dei commissari governativi, delegati provvisoriamente alla riscossione, da prestare ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

1. Approvazione dei nuovi schemi tipo di cauzione dei concessionari del servizio nazionale della riscossione e dei commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione.

1.1. Sono approvati gli allegati schemi numeri 1, 2 e 3, relativi agli atti di garanzia indicati dall'art. 28 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, cui i concessionari del servizio nazionale della riscossione e i commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione devono attenersi per la prestazione della cauzione prevista dall'art. 27 dello stesso decreto legislativo n. 112 del 1999.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazioni.

Il presente atto è stato predisposto al fine di razionalizzare il testo degli schemi tipo di polizza fideiussoria e di fideiussione bancaria, a suo tempo approvati con il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze del 26 maggio 2000. Ciò, anche in relazione ai cambiamenti organizzativi intervenuti nell'Amministrazione finanziaria successivamente all'emanazione del citato decreto dirigenziale.

Nel contempo, con tale provvedimento, si dispone, altresì, l'approvazione di un modello dell'atto di garanzia previsto dall'art. 28, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

Riferimenti normativi.

a) Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68, comma 1);

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 4, comma 1, lettera *b*; art. 6).

b) Disposizioni relative alle cauzioni prestate dai concessionari del servizio nazionale della riscossione e dai commissari governativi provvisoriamente delegati alla riscossione:

decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (articoli 27, 28, 29, 32);

decreto del direttore del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze del 26 maggio 2000.

Roma, 8 febbraio 2005

Il direttore dell'Agenzia: FERRARA

ALLEGATO 1

MODELLO DI POLIZZA FIDEIUSSORIA

Premesso:

che con provvedimento .... in data...................... l'Agenzia delle entrate ha conferito alla società.............................. , con sede in................................ via .... , n. ...., la concessione del servizio di riscossione mediante ruolo/la nomina a commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione dei tributi per l'ambito territoriale di .... ;

che tale provvedimento è stato notificato in data.................. alla società in persona del suo legale rappresentante;

che con provvedimento datato .... la suddetta Agenzia ha determinato, a garanzia degli obblighi derivanti dall'affidamento della concessione/gestione commissariale nei confronti degli enti tenuti ad effettuare la riscossione coattiva delle proprie entrate tramite ruolo, la misura della cauzione, di cui all'art. 27 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, in € ...., pari ad un settantaduesimo dell'ammontare delle entrate di tali enti iscritte a ruolo scadute nell'anno precedente a quello dell'affidamento e dei versamenti diretti riscossi nello stesso periodo;

che ai sensi dell'art. 28, comma 1, lettera *a)*, del citato decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, la cauzione può essere prestata anche attraverso polizza fideiussoria rilasciata da istituti di assicurazione specificatamente autorizzati;

che detta cauzione deve essere prestata per il periodo di garanzia dal .... al ...., data di scadenza della concessione/gestione commissariale;

Tutto ciò premesso:

L'impresa di assicurazione....................., in seguito denominata impresa, in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348, e successive modificazioni e integrazioni, regolarmente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, con sede legale in............................ , e per essa il...................... , nato a .... il..................... , nella sua qualità di ...., presta fideiussione alle condizioni generali che seguono, alla società...................., fino alla concorrenza di € .... , a garanzia delle somme riscosse, nonché degli altri obblighi derivanti dal conferimento della concessione/gestione commissariale.

Conseguentemente l'impresa si obbliga, a semplice richiesta mediante lettera raccomandata dell'Agenzia delle entrate, Direzione centrale amministrazione, a corrispondere, entro i limiti della garanzia prestata, quanto dovuto dalla suddetta società .... quale concessionaria del servizio di riscossione/commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione dei tributi dell'ambito territoriale di .... , nei confronti dello Stato e degli altri enti creditori.

La presente polizza fideiussoria è prestata per il periodo di durata della concessione del servizio di riscossione/gestione commissariale dal............. al............., data di scadenza della concessione/gestione commissariale e, salvo modifiche o integrazioni che codesta Agenzia dovesse richiedere in relazione al diverso ammontare della somma da garantire, ai sensi dell'art. 27 del citato decreto legislativo, resterà ferma sino alla emissione del relativo provvedimento di svincolo.

La presente polizza fideiussoria non è soggetta a registrazione in quanto garanzia richiesta dalla legge.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1.

L'impresa garantisce, fino alla concorrenza della somma indicata e alle condizioni generali e particolari contenute nel presente atto, l'adempimento da parte del concessionario/commissario governativo degli obblighi di cui in premessa ed eventuali supplementi.

La garanzia prestata con la fideiussione non diviene operante sino a quando l'Agenzia delle entrate, cui il concessionario/commissario governativo l'ha presentata, non l'abbia riconosciuta idonea ai sensi di legge.

Art. 2.

Qualora il concessionario/commissario governativo sia inadempiente in tutto o in parte nei confronti dell'Agenzia delle entrate e degli altri enti relativamente agli obblighi di cui in premessa, l'Agenzia delle entrate, su richiesta dell'ufficio competente, dispone l'espro-

priazione della cauzione nei confronti del garante, con provvedimento da notificare, a cura dell'ufficio proponente, al predetto garante ed al concessionario/commissario governativo.

In tal caso, l'impresa effettuerà il versamento della somma dovuta entro trenta giorni dalla notifica del predetto provvedimento, con le modalità indicate nello stesso.

Le eventuali eccezioni non sospendono l'obbligo del versamento.

Art. 3.

Nel caso in cui l'impresa effettui pagamenti in forza della presente polizza la somma garantita si intende ridotta in misura corrispondente all'importo versato.

La riduzione non esonera il concessionario/commissario governativo dal pagamento delle commissioni dovute in forza del contratto stipulato con l'impresa.

Art. 4.

Se la scadenza della fideiussione coincide con la scadenza di concessione/gestione commissariale e il concessionario/commissario governativo non viene confermato, la garanzia continua a prestare efficacia fino all'emissione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all'art. 32 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

Art. 5.

Nel caso di diminuzione delle riscossioni di cui all'art. 27 del citato decreto legislativo n. 112/1999, l'importo garantito con la presente fideiussione può essere ridotto ai sensi dell'art. 29, comma 1, dello stesso decreto.

Art. 6.

In caso di controversie tra l'impresa e l'Agenzia delle entrate è competente esclusivamente il Foro di Roma.

Il concessionario/commissario governativo ....

L'impresa ....
(autentiche delle firme)

ALLEGATO 2

MODELLO DI ATTO DI FIDEIUSSIONE BANCARIA

Premesso:

che con provvedimento in data........................ l'Agenzia delle entrate ha conferito alla società ...., con sede in .... via ...., n. .... la concessione del servizio di riscossione mediante ruolo/la nomina a commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione dei tributi per l'ambito territoriale di ....;

che tale provvedimento è stato notificato in data .... alla società, in persona del suo legale rappresentante;

che con provvedimento datato............................. la suddetta Agenzia ha determinato, a garanzia degli obblighi derivanti dall'affidamento della concessione/gestione commissariale nei confronti degli enti tenuti ad effettuare la riscossione coattiva delle proprie entrate tramite ruolo, la misura della cauzione, di cui all'art. 27 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, in € ...., pari ad un settantaduesimo dell'ammontare delle entrate di tali enti iscritte a ruolo scadute nell'anno precedente a quello dell'affidamento e dei versamenti diretti riscossi nello stesso periodo;

che ai sensi dell'art. 28, comma 1, lettera *b)*, del citato decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, la cauzione può essere prestata anche attraverso fideiussione bancaria;

che detta cauzione deve essere prestata per il periodo di garanzia dal .... al ...., data di scadenza della concessione/gestione commissariale;

Tutto ciò premesso:

L'Istituto bancario................................, in seguito denominato «Banca», in regola con il disposto dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, e successive modificazioni e integrazioni, ammesso dalla Banca d'Italia a svolgere attività bancaria con autorizzazione n. .... e iscritto in apposito albo da parte della Banca d'Italia al n. .... (articoli 13 e 14 del decreto legislativo n. 385 del 1º settembre 1993), con sede legale in.................... e Direzione generale in .... e per esso il....................... nato a .... il .... nella sua qualità di ...., a ciò facoltizzato, si costituisce fideiussore, alle condizioni generali che seguono, della società ...., fino alla concorrenza di € .... a garanzia delle somme riscosse ai sensi dell'art. 27, nonché degli altri obblighi derivanti dal conferimento della concessione/gestione commissariale.

Conseguentemente questa Banca si obbliga, a semplice richiesta mediante lettera raccomandata da parte dell'Agenzia delle entrate, Direzione centrale amministrazione, a corrispondere, entro i limiti della garanzia prestata, quanto dovuto dalla suddetta società .... quale concessionaria del servizio di riscossione/ commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione dei tributi dell'ambito territoriale di............................, nei confronti dello Stato e degli altri enti creditori.

La presente fideiussione è prestata per il periodo di durata della concessione del servizio di riscossione/gestione commissariale dal................... al ...., data di scadenza della concessione/ gestione commissariale e, salvo modifiche o integrazioni che codesta Agenzia dovesse richiedere in relazione al diverso ammontare della somma da garantire ai sensi dell'art. 27 del citato decreto legislativo, resterà ferma sino all'emissione del relativo provvedimento di svincolo.

La presente fideiussione non è soggetta a registrazione in quanto garanzia richiesta dalla legge.

CONDIZIONI GENERALI DI FIDEIUSSIONE

Art. 1.

La Banca garantisce, fino alla concorrenza della somma indicata ed alle condizioni generali e particolari contenute nel presente atto, l'adempimento da parte del concessionario/commissario governativo degli obblighi di cui in premessa e eventuali supplementi.

La garanzia prestata con la fideiussione non diviene operante sino a quando l'Agenzia delle entrate, cui il concessionario/commissario governativo l'ha presentata, non l'abbia riconosciuta idonea ai sensi di legge.

Art. 2.

Qualora il concessionario/commissario governativo sia inadempiente in tutto o in parte nei confronti dell'Agenzia delle entrate e degli altri enti relativamente agli obblighi di cui in premessa, l'Agenzia delle entrate, su richiesta dell'ufficio competente, dispone l'espropriazione della cauzione nei confronti del garante, con provvedimento da notificare, a cura dell'ufficio proponente al predetto garante ed al concessionario/commissario governativo.

In tal caso, la Banca effettuerà il versamento della somma dovuta entro trenta giorni dalla notifica del predetto provvedimento, con le modalità indicate nello stesso.

Le eventuali eccezioni non sospendono l'obbligo del versamento.

Art. 3.

Nel caso in cui la Banca effettui pagamenti in forza della presente fideiussione bancaria la somma garantita si intende ridotta in misura corrispondente all'importo versato.

La riduzione non esonera il concessionario/commissario governativo dal pagamento delle commissioni dovute in forza del contratto stipulato con la Banca.

Art. 4.

Se la scadenza della fideiussione coincide con la scadenza di concessione/gestione commissariale e il concessionario/commissario governativo non viene confermato, la garanzia continua a prestare efficacia fino all'emissione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all'art. 32 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

Art. 5.

Nel caso di diminuzione delle riscossioni di cui all'art. 27 del citato decreto legislativo n. 112/1999, l'importo garantito con la presente fideiussione può essere ridotto ai sensi dell'art. 29, comma 1, dello stesso decreto.

Art. 6.

In caso di controversie tra la Banca e l'Agenzia delle entrate è competente esclusivamente il Foro di Roma.

Il concessionario/commissario governativo ....

L'impresa ....
(autentiche delle firme)

ALLEGATO 3

MODELLO DELL'ATTO DI GARANZIA DI CUI ALL'ART. 28, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 1999, N. 112

Premesso:

che con provvedimento in data................................ l'Agenzia delle entrate ha conferito alla società .... , con sede in............................ via............................, n. .... la concessione del servizio di riscossione mediante ruolo/la nomina a commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione dei tributi per l'ambito territoriale di ....;

che il decreto/provvedimento stesso è stato notificato in data........................ alla società, in persona del suo legale rappresentante;

che con decreto/provvedimento datato................................ la suddetta Agenzia ha determinato, a garanzia degli obblighi derivanti dall'affidamento della concessione/gestione commissariale nei confronti degli enti tenuti ad effettuare la riscossione coattiva delle proprie entrate tramite ruolo, la misura della cauzione, di cui all'art. 27 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, in € .... , pari ad un settantaduesimo dell'ammontare delle entrate di tali enti iscritte a ruolo scadute nell'anno precedente a quello dell'affidamento e dei versamenti diretti riscossi nello stesso periodo;

che detta cauzione deve essere prestata per il periodo di garanzia dal .... al ...., data di scadenza della concessione/gestione commissariale;

che ai sensi dell'art. 28, comma 3, del citato decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, la cauzione può essere prestata anche mediante la diretta assunzione, da parte della società capogruppo di cui all'art. 2359 del codice civile, dell'obbligazione di integrale restituzione della somma da rimborsare, comprensiva degli interessi, anche per il caso di cessione della partecipazione nella società controllata o collegata;

che la società .... appartiene al gruppo.................... di cui è capogruppo la sottoscritta società;

Tutto ciò premesso:

Con la presente, la sottoscritta... , con sede legale in..........................., nella sua qualità di capogruppo del gruppo .... e per essa il .... , nato a .... il..................., dichiara di assumere direttamente, nei confronti dello Stato e degli altri enti creditori, anche per il caso di cessione della partecipazione nella società .... , l'obbligazione di integrale pagamento, su semplice richiesta dell'Agenzia delle entrate, da inviarsi mediante raccomandata A/R, delle somme, comprensive dei relativi interessi, che la stessa Agenzia delle entrate dovesse richiedere in conseguenza di eventuali violazioni degli obblighi concessori compiute dalla..............................

In tal caso, la sottoscritta .... effettuerà il versamento della somma dovuta entro trenta giorni dalla notifica dell'atto di espropriazione di cui all'art. 30 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, con le modalità indicate nello stesso.

Le eventuali eccezioni non sospendono l'obbligo del versamento.

La presente garanzia non diviene operante sino a quando l'Agenzia delle entrate, cui il concessionario/commissario governativo l'ha presentata, non l'abbia riconosciuta idonea ai sensi di legge.

La presente garanzia viene prestata, nei limiti d'importo di cui all'art. 27, comma 1 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, per il periodo di garanzia decorrente dal...................... al .... , data di scadenza della concessione/gestione commissariale, per l'ambito territoriale di .... In ogni caso, la presente garanzia resterà ferma fino all'emissione da parte dell'Agenzia delle entrate del relativo provvedimento di riconoscimento di cessazione degli effetti della stessa.

Nel caso di diminuzione delle riscossioni di cui all'art. 27 del citato decreto legislativo n. 112/1999, l'importo garantito con il presente atto può essere ridotto ai sensi dell'art. 29, comma 1, dello stesso decreto.

In caso di controversia con l'Agenzia delle entrate è competente, in via esclusiva, il foro di Roma.

La società capogruppo ....

La società controllata ....
(autentiche delle firme)

05A01550

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 9 febbraio 2004.

Approvazione delle modifiche al Regolamento del mercato delle obbligazioni non governative e dei titoli, emessi da organismi internazionali partecipati da Stati, organizzato e gestito dalla Mts spa. (Deliberazione n. 14903).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le sue successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 63, 66 e 214 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto il decreto del Ministero del tesoro 30 giugno 1998, n. 468137, con il quale la MTS SpA è stata autorizzata alla gestione del mercato all'ingrosso dei titoli di Stato italiani ed esteri;

Vista la delibera Consob 30 giugno 1998, n. 11517, con la quale la MTS SpA è stata autorizzata alla gestione del mercato all'ingrosso delle obbligazioni non governative e dei titoli emessi da organismi internazionali partecipati da Stati;

Visto il decreto del Ministero del tesoro 13 maggio 1999, n. 219, recante norme sulla disciplina dei mercati all'ingrosso dei titoli di stato;

Vista la lettera della MTS SpA del 21 luglio 2004, con la quale sono state comunicate le modifiche al Regolamento del mercato all'ingrosso delle obbligazioni non governative e dei titoli emessi da organismi internazionali partecipati da Stati, approvate dall'Assemblea della MTS SpA in data 15 luglio 2004;

Vista la propria comunicazione del 3 agosto 2004, con la quale sono state richieste informazioni addizionali in merito alle modifiche al Regolamento del mercato all'ingrosso delle obbligazioni non governative e dei titoli emessi da organismi internazionali partecipati da Stati;

Vista la lettera della MTS SpA dell'8 novembre 2004, con la quale sono state trasmesse le ulteriori informazioni richieste in merito alle modifiche al Regolamento del mercato all'ingrosso delle obbligazioni non governative e dei titoli emessi da organismi internazionali partecipati da Stati;

Vista la lettera della MTS SpA del 28 gennaio 2005, con la quale la società ha trasmesso il testo integrato del Regolamento del mercato all'ingrosso delle obbligazioni non governative e dei titoli emessi da organismi internazionali partecipati da Stati;

Visto il parere comunicato dalla Banca d'Italia con lettera n. 50360 del 18 gennaio 2005;

Delibera:

Sono approvate le modifiche al Regolamento del mercato all'ingrosso delle obbligazioni non governative e dei titoli emessi da organismi internazionali partecipati da Stati organizzato e gestito dalla MTS SpA, deliberate nell'assemblea del 15 luglio 2004, come trasmesse con lettera del 28 gennaio 2005.

La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel bollettino della Consob.

Milano, 9 febbraio 2005

Il presidente: CARDIA

05A01578

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

PROVVEDIMENTO 16 febbraio 2005.

Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica, nonché tribune elettorali per le elezioni regionali, comunali e provinciali, fissate per i giorni 3 e 4 aprile 2005.

(Disposizioni approvate dalla Commissione nella seduta del 16 febbraio 2005)

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

a) visti, quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

b) visti, quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché la tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'art. 1, secondo comma, della legge n. 103/1975, l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, l'art. 1, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, l'art. 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, l'art. 1, comma 3, della vigente Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI, gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio ed il 30 luglio 1997;

c) viste, quanto alla disciplina delle trasmissioni radiotelevisive in periodo elettorale e le relative potestà della Commissione, la legge 10 dicembre 1993, n. 515, e le successive modificazioni; nonché, per l'illustrazione delle fasi del procedimento elettorale, l'art. 19 della legge 21 marzo 1990, n. 53;

d) vista in particolare la legge 22 febbraio 2000, n. 28;

e) vista la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante: «Nuove norme per l'elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario»;

f) vista la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante: «Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni»;

g) vista la legge della regione Toscana n. 25 del 13 maggio 2004, recante: «Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del presidente della Giunta regionale»;

h) vista la legge della regione Lazio 13 gennaio 2005, n. 2, recante: «Disposizioni in materia l'elezione del presidente della regione e del Consiglio regionale ed in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei componenti della Giunta e del Consiglio regionale»;

i) vista, quanto alla disciplina delle consultazioni elettorali comunali e provinciali, la legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni;

j) tenuto conto che per sabato 3 e domenica 4 aprile 2005 è previsto lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei Consigli regionali e dei Presidenti delle Giunte regionali nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto, nonché per il rinnovo di un rilevante numero di amministrazioni comunali e provinciali;

k) rilevato altresì che, in data 17 febbraio 2005, sarà affisso il manifesto di convocazione dei comizi relativi alle predette elezioni;

l) rilevato altresì con riferimento a quanto disposto dal comma 2 dell'art. 1 della delibera sulla comunicazione politica ed i messaggi autogestiti nei periodi non interessati da campagne elettorali o referendarie approvata dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta del 18 dicembre 2002, che le predette elezioni interessano oltre un quarto del corpo elettorale;

m) consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Dispone

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

Art. 1.

Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni

1. Le disposizioni del presente provvedimento si riferiscono alle campagne per le elezioni regionali, comunali e provinciali fissate per i giorni 3 e 4 aprile 2005.

2. Le disposizioni del presente provvedimento cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni di ballottaggio relative alle consultazioni comunali e provinciali di cui al comma 1. Successivamente al primo turno di votazione la Commissione può, con le modalità di cui all'art. 11, indicare gli ambiti territoriali nei quali l'efficacia del presente provvedimento o di sue singole disposizioni può cessare anticipatamente, salve le previsioni di legge.

3. La RAI cura che alcune delle trasmissioni di cui al presente provvedimento siano ritrasmesse per l'estero da RAI International, garantendo comunque complessivamente la presenza equilibrata di tutti i soggetti politici aventi diritto.

4. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, delle campagne delle elezioni di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali politiche, regionali o referendarie, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.

5. Nessuna delle disposizioni di cui al presente provvedimento può essere interpretata nel senso di precludere, nelle trasmissioni della RAI, la possibilità di riferirsi alle consultazioni referendarie previste per la primavera del 2005.

Art. 2.

Tipologia della programmazione RAI in periodo elettorale

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, la programmazione radiotelevisiva nazionale della RAI ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste ed ogni altra forma che consenta il raffronto tra differenti posizioni politiche e tra candidati in competizione. Essa si realizza mediante le Tribune elettorali e politiche disposte dalla Commissione, di cui all'art. 8 del presente provvedimento, e con le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI, di cui agli articoli 3 e 4;

b) i messaggi politici autogestiti di cui all'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono realizzati con le modalità di cui all'art. 5.

c) l'informazione è assicurata mediante i notiziari ed i relativi approfondimenti, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223. Essi sono più specificamente disciplinati dall'art. 6;

d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione nazionale della RAI, nonché della programmazione regionale nelle regioni interessate dalla consultazione elettorale non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale.

2. Le disposizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma precedente si applicano altresì alla programmazione regionale della RAI nelle Regioni in cui si voti per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio provinciale, ovvero per l'elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale ovvero per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale in comuni che siano capoluogo di provincia.

Art. 3.

Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale autonomamente disposte dalla RAI

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la RAI programma trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale.

2. Nelle trasmissioni di cui al comma 1, nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, gli spazi di comunicazione politica sono garantiti:

a) nei confronti delle forze politiche che costituiscono gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;

b) nei confronti delle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera *a)*, che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo.

3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2, il tempo disponibile è ripartito tra i soggetti aventi diritto per il 50 per cento in proporzione alla loro consistenza e per il restante 50 per cento in modo paritario.

4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, le trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo garantiscono spazi:

a) alle liste regionali, ovvero ai gruppi di liste o alle coalizioni di liste collegati all'elezione alla carica di Presidente dalla Giunta regionale;

b) ai soggetti politici che presentano liste di candidati per i Consigli regionali in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto del totale degli elettori che votano per i Consigli regionali.

5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4, il tempo disponibile è ripartito tra i soggetti politici con criterio paritario.

6. In rapporto al numero dei partecipanti ed agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia

analoghe opportunità di ascolto. È altresì possibile realizzare trasmissioni anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti.

7. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base bisettimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione.

8. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese nei giorni 2, 3 e 4 aprile 2005.

9. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Art. 4.

Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione regionale autonomamente disposte dalla RAI

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la RAI programma nelle regioni interessate alla consultazione elettorale trasmissioni di comunicazione politica.

2. Nelle trasmissioni di cui al comma 1, nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, gli spazi di comunicazione politica sono garantiti:

a) nei confronti delle forze politiche che costituiscono da almeno un anno un autonomo gruppo nei Consigli regionali, provinciali o nei Consigli comunali di comuni capoluogo di provincia da rinnovare;

b) nei confronti delle forze politiche, diverse di quelle di cui alla lettera *a)*, presenti in uno dei rami del Parlamento nazionale o che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo.

3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2, il tempo disponibile è ripartito per il 50 per cento tra i soggetti di cui alla lettera *a)*, in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nei Consigli regionali, nei Consigli provinciali o nei Consigli comunali, e per il restante 50 per cento tra tutti i soggetti in modo paritario.

4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, le trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo garantiscono spazi:

a) alle liste regionali ovvero ai gruppi di liste o alle coalizioni di liste collegate alla carica di Presidente della Giunta regionale, nonché alle liste o alle coalizioni di liste collegate alla carica di Presidente della provincia o di Sindaco nei comuni di cui alla lettera *a)* del comma 2;

b) alle forze politiche che presentano gruppi di candidati o liste di candidati per l'elezione dei Consigli regionali, dei Consigli provinciali e dei Consigli comunali di cui alla lettera *a)* del comma 2.

5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4, il tempo disponibile è ripartito per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera *a)* e per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera *b)*.

6. Nel periodo intercorrente tra lo svolgimento della consultazione e lo svolgimento dei turni di ballottaggio per la carica di Presidente della provincia o di Sindaco di cui alla lettera *a)* del comma 2, le trasmissioni di comunicazione politica garantiscono spazi, in maniera paritaria, ai candidati ammessi ai ballottaggi.

7. Nelle trasmissioni di cui al comma 4, le coalizioni di cui alla lettera *a)* dello stesso comma 4, individuano tre rappresentanti delle liste che le compongono, ai quali è affidato il compito di tenere i rapporti con la RAI che si rendono necessari. In caso di dissenso tra tali rappresentanti prevalgono le proposte formulate dalla loro maggioranza.

8. In rapporto al numero dei partecipanti ed agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. È altresì possibile realizzare trasmissioni anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti.

9. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base bisettimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione.

10. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Art. 5.

Messaggi autogestiti

1. Dalla data di presentazione delle candidature la RAI trasmette, sia sulle reti nazionali sia nelle regioni interessate dalla consultazione elettorale, messaggi politici autogestiti di cui all'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e dall'art. 2, comma 1, lettera *b)* del presente provvedimento.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'art. 4, comma 4.

3. Entro il quinto giorno dalla data di approvazione della seguente delibera, la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Commissione, il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui all'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessità di coprire più di una fascia oraria. Le indicazioni di cui all'art. 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono riferite all'insieme della programmazione

nazionale e regionale. La comunicazione della RAI è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'art. 11 del presente provvedimento.

4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, la quale:

a) è presentata alla sede di Roma della RAI ovvero alle sedi regionali della RAI delle regioni interessate alla consultazione elettorale entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;

b) se il messaggio cui è riferita è richiesto da una coalizione, deve essere sottoscritta dal candidato all'elezione a Presidente della Regione o della Giunta regionale, a Presidente della Provincia o a Sindaco;

c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

d) specifica se ed in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della RAI. Messaggi prodotti con il contributo tecnico della RAI potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla RAI nella sua sede di Roma, ovvero nelle sedi regionali per i messaggi a diffusione regionale.

5. Entro il giorno successivo al termine di cui al comma 4, lettera *a)*, la RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori.

6. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 6.

Informazione

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, i notiziari diffusi dalla RAI ed i relativi programmi di approfondimento si conformano con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della obiettività e della apertura alle diverse forze politiche.

2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, comunque osservano in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali. In particolare essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di candidati, di membri del Governo, o di esponenti politici.

3. Nei programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche, dovrà essere complessivamente garantita la presenza equilibrata dei soggetti politici che partecipano alle elezioni, assicurando sempre e comunque un equilibrato contraddittorio.

Art. 7.

Programmi dell'Accesso

1. I programmi nazionali dell'accesso, nonché quelli regionali nelle regioni interessate dalla consultazione elettorale, sono sospesi dalla data di convocazione dei comizi elettorali fino al giorno successivo a quello dello svolgimento della consultazione elettorale.

2. Nelle regioni nelle quali si vota per l'elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale o del Sindaco e del Consiglio comunale nei comuni capoluogo di provincia, la programmazione dell'accesso regionale è sospesa fino al giorno di cessazione dell'efficacia del presente provvedimento. Su richiesta del competente Corecom la Commissione, con le modalità previste dall'art. 11, può autorizzare la ripresa delle trasmissioni a partire dal giorno successivo al primo turno delle elezioni nel caso che non vi siano turni di ballottaggio particolarmente significativi.

3. Nel periodo successivo allo svolgimento della consultazione elettorale e fino alla data di cessazione dell'efficacia del presente provvedimento, i programmi nazionali dell'accesso sono soggetti alla disciplina prevista per le trasmissioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera *d)*.

Art. 8.

Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste

1. A far luogo almeno dal quinto giorno successivo alla convocazione dei comizi elettorali, la RAI predispone e trasmette, sia con diffusione nazionale, sia nelle regioni interessate alla consultazione elettorale, una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano gli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste. Nei trenta giorni precedenti il voto la RAI predispone e trasmette altresì una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni comunali e provinciali delle regioni interessate alle consultazioni regionali, provinciali e comunali del 3 e 4 aprile 2005 con particolare riferimento al sistema elettorale ed alle modalità di espressione del voto.

2. Le schede o i programmi di cui al presente articolo saranno trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e Tribune.

Art. 9.

Tribune elettorali

1. In riferimento alle elezioni regionali, comunali e provinciali del 3 e 4 aprile 2005, la RAI organizza e trasmette sulle reti nazionali e nelle regioni di cui al comma 2, art. 2, Tribune politiche-elettorali, televisive e radiofoniche, privilegiando la formula del confronto o quella della conferenza stampa.

2. Alle Tribune di cui al presente articolo, trasmesse anteriormente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresen-

tante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'art. 3, comma 2, ovvero, per le trasmissioni a diffusione regionale, all'art. 4 comma 2.

3. Alle Tribune di cui al presente articolo, trasmesse successivamente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'art. 3, comma 4, ovvero, per le trasmissioni a diffusione regionale, all'art. 4, comma 4.

4. Alle Tribune di cui al presente articolo, trasmesse dopo il primo turno delle elezioni e anteriormente alla votazione di ballottaggio, partecipano unicamente i candidati ammessi al ballottaggio per le cariche di Presidente della provincia e di Sindaco nei comuni di cui alla lettera *a)* del comma 4, dell'art. 4.

5. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'art. 3, commi 5, 6, 7 e 9.

6. Le Tribune sono registrate e trasmesse dalla sede di Roma della RAI ovvero, per le trasmissioni a diffusione regionale dalle sedi regionali della RAI.

7. La ripartizione degli aventi diritto nelle varie trasmissioni, ove necessaria, ha luogo mediante sorteggio, per il quale la RAI può proporre alla Commissione criteri di ponderazione.

8. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, tenendo conto della specificità del mezzo, deve tuttavia conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive. L'orario delle trasmissioni è determinato in modo da garantire in linea di principio la medesima percentuale di ascolto delle corrispondenti televisive.

9. Tutte le Tribune sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti; se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle ventiquattr'ore precedenti la messa in onda, ed avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le Tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

10. L'eventuale rinuncia di un soggetto avente diritto a partecipare alle Tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenirvi, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia.

11. La ripresa o la registrazione delle Tribune da sedi diverse da quelle indicate nel presente provvedimento è possibile col consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI.

12. Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune sono delegate alla Direzione delle Tribune e servizi parlamentari, ovvero per le trasmissioni a diffusione regionale, alla Direzione del Telegiornale regionale che riferiscono alla Commissione tutte le volte che lo ritengono necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'art. 11.

13. Le tribune di cui al presente articolo, nonché le trasmissioni di cui agli articoli 4 e 5, non possono essere trasmesse nei giorni in cui si svolgono le votazioni di primo turno o di ballottaggio a cui si riferiscono, nonché nel giorno immediatamente precedente.

Art. 10.

Trasmissione per i non udenti

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la RAI cura la pubblicazione di pagine di televideo recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale.

2. I messaggi autogestiti di cui all'art. 4 possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

Art. 11.

Comunicazioni e consultazione della Commissione

1. I calendari delle Tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi e gli eventuali criteri di ponderazione, sono preventivamente trasmessi alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

2. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di Presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui al comma 1 e definendo le questioni specificamente menzionate dal presente provvedimento, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

Art. 12.

Responsabilità del Consiglio d'amministrazione e del Direttore generale

1. Il Consiglio d'amministrazione ed il Direttore generale della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente documento, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le tribune essi potranno essere sostituiti dai direttori rispettivamente competenti per le trasmissioni a diffusione nazionale e per quelle a diffusione regionale.

Roma, 16 febbraio 2005

Il Presidente: PETRUCCIOLI

05A01627

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso veterinario «Noroclav Injection».

Decreto n. 7 del 31 gennaio 2005
Procedura di mutuo riconoscimento N. UK/V/200/01

Specialità medicinale per uso veterinario NOROCLAV INJECTION.

Titolare A.I.C.: Norbrook Laboratoire Ltd Station Works Camlough Road Newry (Irl Nord) Co Down BT35 6JP;

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Norbrook Laboratoire Ltd Station Works Camlough Road Newry (Irl Nord) Co Down BT35 6JP;

Concessionario per la vendita in Italia: Vaas industria chimica farmaceutica S.r.l., via Siena, 268, Capocolle di Bertinoro;

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

fiala da 50 ml - A.I.C. n. 103678013;

fiala da 100 ml A.I.C. n. 103678025.

Composizione qualitativa e quantitativa:

Principi attivi:

1 ml contiene:

amoxicillina (come amoxicillina triidrato) 140 mg;

acido clavulanico (come clavulanato di potassio) 35 mg;

Eccipienti:

butilidrossianisolo (BHA) 0,08 mg;

butilidrossitoluene (BHT) 0,08 mg;

Specie di destinazione: bovini;

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle infezioni respiratorie causate da pasteurella multocida e da mannheimia haemolytica;

Tempi di attesa: carne e frattaglie: quarantadue giorni dall'ultimo trattamento;

latte: sessanta ore (cinque mungiture);

Validità: dodici mesi;

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana sarà notificato alla ditta interessata.

05A01352

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso veterinario «Cydectin 0,1 % soluzione orale per pecore».

Provvedimento n. 25 del 3 febbraio 2005
Procedura di mutuo riconoscimento n. FR/V/26/01/II/01

Specialità medicinale per uso veterinario CYDECTIN 0,1 % soluzione orale per pecore.

Confezioni:

Flacone da 2,5 litri - A.I.C. n. 102287036;

Flacone da 5 litri - A.I.C. n. 102287024.

Titolare A.I.C.: Fort Dodge animal Health S.p.a., con sede in Aprilia (Latina) via Nettunense n. 90 - codice fiscale n. 00278930490.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II

Si autorizza l'uso della specialità medicinale in pecore che producono latte per il consumo umano compreso il periodo di asciutta con un tempo di sospensione per il latte ovino di cinque giorni.

Il presente provvedimento che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ha efficacia immediata.

05A01351

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di varie specialità medicinali per uso veterinario

Provvedimento n. 24 del 3 febbraio 2005

Titolare A.I.C.:

Nuova ICC S.r.l., con sede legale e fiscale in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi n. 7/B - codice fiscale n. 01396760595.

Oggetto del provvedimento:

Variazione I n. 5a - cambio nome del produttore.

Si autorizza, per le premiscele per alimenti medicamentosi per uso veterinario di seguito elencate:

AMOXILIN PREMIX - sacco 25 kg A.I.C. numero 102658010

CHINOGEL 50 MIX — sacco 25 kg A.I.C. numero 102829013

CLORTETRASOL 20% - sacco 25 kg A.I.C. numero 102540022

DUALMIX - sacco 25 kg A.I.C. numero 102859016

GAMMAMIX — sacco 25 kg A.I.C. numero 103322018

GELLIPRIM PREMIX — sacco 25 kg A.I.C. numero 102477015

LEVOMIX — sacco da 25 kg A.I.C. numero 102728019

OSSITETRASOL 20% - sacco 25 kg A.I.C. numero 102771021

la variazione di denominazione del produttore del prodotto finito:

da Gellini International S.r.l. - Aprilia (Latina), via Nettunense km 20,300;

a Intervet productions S.r.l. - Aprilia (Latina), via Nettunense km. 20,300.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

05A01350

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Vaccino antitetanico».

Provvedimento n. 32 dell'8 febbraio 2005

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica VACCINO ANTITETANICO nella confezione: 10 Flaconi da 1 ml - A.I.C. n. 101386023.

Titolare A.I.C.: Intervet international B.V., Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla ditta Intervet Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano) - via W. Tobagi n. 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo I: modifica autorizzazione fabbricazione.

È autorizzata la variazione di Tipo I della specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica indicata in oggetto, concernente la modifica del sito produttivo relativamente alle procedure di controllo qualità e rilascio lotti che verranno trasferite dall'officina Intervet International GmbH-Marburg (Germania), precedentemente autorizzata, all'officina Intervet Internationai B.V. — Boxmeer (Olanda).

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A01349

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Duraciclina».

Provvedimento n. 27 del 3 febbraio 2005

Specialità medicinale per uso veterinario DURACICLINA nelle confezioni:

flacone da 100 ml - A.I.C. n.102251016;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 102251028.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a. con sede legale in Milano - Viale Certosa n. 130 - codice fiscale n. 05849130157.

Oggetto: variazione Tipo I: aggiunta sito produttivo per il confezionamento secondario.

È autorizzata la variazione Tipo I della specialità medicinale per uso veterinario suindicata concernente l'aggiunta di un sito produttivo per le operazioni terminali di confezionamento (etichettatura, inscatolamento, inserimento del foglio illustrativo) e precisamente: Bayer S.p.a. - Garbagnate Milanese (Milano).

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza posta in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

05A01348

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Iscrizione nell'elenco delle istituzioni scolastiche, idonee a rilasciare il diploma di Baccellierato internazionale nell'elenco di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777 dell'Istituto «Doukas school», in Atene - Grecia.

Con decreto dirigenziale 8 febbraio 2005 è stata iscritta nell'elenco previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777 la seguente istituzione scolastica: Istituto «Doukas school» Atene - Grecia.

Il riconoscimento dei diplomi di baccellierato internazionale rilasicati dalla citata istituzione scolastica è subordinato allo svolgimento da parte dei diplomi, dei programmi relativi alle discipline elencate nel piano di studio di cui all'allegato A di detto decreto che ne costituisce parte integrante.

05A01359

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione di modifiche statutarie dell'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori, gli scultori, i musicisti e gli autori drammatici.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 30 dicembre 2004, sono state approvate le modifiche allo Statuto dell'Ente, nel testo trasmesso con nota del 30 settembre 2004, allegato al decreto medesimo di cui è parte integrante.

05A01556

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Axilium»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 44 del 9 febbraio 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: AXILIUM, nella forma e confezione:

«2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone da 20 ml;

Titolare A.I.C.: Pulitzer Italiana S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina n. 1004, c.a.p. 00156, Italia, codice fiscale 03589790587.

Confezione: «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone da 20 ml;

A.I.C. n. 036149019 (in base 10), 12H5SV (in base 32);

Forma farmaceutica: gocce orali, soluzione;

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

Produttore e controllore finale: Consorzio Farmaceutico e Biotecnologico Bioprogress s.c. a r.l., stabilimento sito in Anagni (Frosinone), Strada Paduni 240;

Composizione: 100 ml di soluzione contengono:

principio attivo: lormetazepam 0,25 g;

eccipienti: saccarina sodica 1 g; glicerolo 85% 25 g; etanolo 96% 8 g; aroma arancio 0,35 g; essenza limone 0,1 g; aroma caramello 0,05 g; glicole propilenico quanto basta a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: disturbi dell'addormentamento e della continuità del sonno, specialmente su base ansiosa. Il «Auxilium» così come tutti i prodotti appartenenti alla stessa classe terapeutica, è indicato soltanto quando il disturbo è grave e provoca notevole disagio al paziente.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier, identificato dal codice A.I.C. n. 036041, relativo al farmaco «Serelor» e successive modifiche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 036149019 «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone da 20 ml;

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 036149019 «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone da 20 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A01446

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lormetazepam Selvi»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 42 del 9 febbraio 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: LORMETAZEPAM SELVI, nella forma e confezione: «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone da 20 ml.

Titolare A.I.C.: Selvi Laboratorio Bioterapico S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Fiano Romano (Roma), via Procoio n. 28, c.a.p. 00065, codice fiscale 10717650153.

Confezione: «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone da 20 ml;

A.I.C. n. 036114015 (in base 10), 12G3LZ (in base 32);

Forma farmaceutica: gocce orali, soluzione;

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

Produttore e controllore finale: Consorzio Farmaceutico e Biotecnologico Bioprogress s.c. a r.l. stabilimento sito in Anagni (Frosinone), Strada Paduni 240;

Composizione: 100 ml di soluzione contiene:

principio attivo: lormetazepam 0,25 g;

eccipienti: saccarina sodica 1 g; glicerolo 85% 25 g; etanolo 96% 8 g; aroma arancio 0,35 g; essenza limone 0,1 g; aroma caramello 0,05 g; glicole propilenico quanto basta a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: disturbi dell'addormentamento e della continuità del sonno specialmente su base ansiosa.

Il «Lormetazepam Selvi», così come tutti i prodotti appartenenti alla stessa classe terapeutica, è indicato soltanto quando il disturbo è grave e provoca notevole disagio al paziente.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier, identificato dal codice A.I.C. n. 036041, relativo al farmaco «Serelor» e successive modifiche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone da 20 ml;

A.I.C. n. 036114015 (in base 10) 12G3LZ (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 036114015 «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone da 20 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A01445

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Carbocisteina Ig»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 38 del 9 febbraio 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: CARBOCISTEINA IG nella forma e confezione: «750 mg/15 ml sciroppo» flacone 150 ml;

Titolare A.I.C.: I.G. Farmaceutici di Irianni Giuseppe, con sede legale e domicilio fiscale in Episcopia (Potenza), via S. Rocco n. 6, c.a.p. 85033, Italia, codice fiscale RNNGPP56A04D414M.

Confezione: «750 mg/15 ml sciroppo» flacone 150 ml;

A.I.C. n. 036296010 (in base 10), 12MPBB (in base 32);

Forma farmaceutica: sciroppo;

Validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione;

Produttore e controllore finale: Francia Farmaceutici S.r.l., stabilimento sito in Milano, via Pestagalli n. 7;

Composizione: 100 ml di sciroppo contengono:

principio attivo: carbocisteina 5 g;

eccipienti: aroma lampone 0,3 g; metile p-idrossibenzoato 0,1 g; sorbitolo 70% 64,4 g; acqua depurata quanto basta a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: mucolitico, fluidificante nelle affezioni acute e croniche dell'apparato respiratorio.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «750 mg/15 ml sciroppo» flacone 150 ml;

A.I.C. n. 036296010 (in base 10), 12MPBB (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 036296010 «750 mg/15 ml sciroppo» flacone 150 ml - SOP medicinale non soggetto a prescrizione medica ma non da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A01444

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Carbocisteina Fg»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 39 del 9 febbraio 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: CARBOCISTEINA FG nella forma e confezione: «750 mg/15 ml sciroppo» flacone 150 ml.

Titolare A.I.C.: FG S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Episcopia (Potenza), via S. Rocco n. 6, c.a.p. 85033, codice fiscale 01444240764.

Confezione: «750 mg/15 ml sciroppo» flacone 150 ml;

A.I.C. n. 036295018 (in base 10), 12MNCB (in base 32);

Forma farmaceutica: sciroppo;

Validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione;

Produttore e controllore finale: Francia Farmaceutici S.r.l., stabilimento sito in Milano, via Pestagalli n. 7;

Composizione: 100 ml di sciroppo contengono:

principio attivo: carbocisteina 5 g;

eccipienti: aroma lampone 0,3 g; metile p-idrossibenzoato 0,1 g; sorbitolo 70% 64,4 g; acqua depurata quanto basta a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: mucolitico, fluidificante nelle affezioni acute e croniche dell'apparato respiratorio.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «750 mg/15 ml sciroppo» flacone 150 ml;

A.I.C. n. 036295018 (in base 10) 12MNCB (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 036295018 «750 mg/15 ml sciroppo» flacone 150 ml - SOP medicinale non soggetto a prescrizione medica ma non da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A01443

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Carbocisteina Epifarma»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 40 del 9 febbraio 2005

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: CARBOCISTEINA EPIFARMA nella forma e confezione: «750 mg/15 ml sciroppo» flacone 150 ml.

Titolare A.I.C.: Epifarma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Episcopia (Potenza), via S. Rocco n. 6, c.a.p. 85033, codice fiscale 01135800769.

Confezione: «750 mg/15 ml sciroppo» flacone 150 ml;

A.I.C. n. 036207013 (in base 10), 12JYF5 (in base 32);

Forma farmaceutica: sciroppo;

Validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione;

Produttore e controllore finale: Francia Farmaceutici S.r.l., stabilimento sito in Milano, via Pestagalli n. 7;

Composizione: 100 ml di sciroppo contengono:

principio attivo: carbocisteina 5 g;

eccipienti: aroma lampone 0,3 g; metile p-idrossibenzoato 0,1 g; sorbitolo 70% 64,4 g; acqua depurata quanto basta a 100 ml;

Indicazioni terapeutiche: mucolitico, fluidificante nelle affezioni acute e croniche dell'apparato respiratorio.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «750 mg/15 ml sciroppo» flacone 150 ml;

A.I.C. n. 036207013 (in base 10), 12JYF5 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 036207013 «750 mg/15 ml sciroppo» flacone 150 ml - SOP medicinale non soggetto a prescrizione medica ma non da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A01442

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Carbocisteina Ipso Pharma»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 41 del 9 febbraio 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: CARBOCISTEINA IPSO PHARMA, nella forma e confezione: «750 mg/15 ml sciroppo» flacone 150 ml.

Titolare A.I.C.: Ipso Pharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Episcopia (Potenza), via S. Rocco n. 6, c.a.p. 85033, codice fiscale 01256840768.

Confezione: «750 mg/15 ml sciroppo» flacone 150 ml;

A.I.C. n. 036294015 (in base 10), 12MMCZ (in base 32);

Forma farmaceutica: sciroppo;

Validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione;

Produttore e controllore finale: Francia Farmaceutici S.r.l., stabilimento sito in Milano, via Pestagalli n. 7;

Composizione: 100 ml di sciroppo contengono:

principio attivo: carbocisteina 5 g;

eccipienti: aroma lampone 0,3 g; metile p-idrossibenzoato 0,1 g; sorbitolo 70% 64,4 g; acqua depurata quanto basta a 100 ml;

Indicazioni terapeutiche: mucolitico, fluidificante nelle affezioni acute e croniche dell'apparato respiratorio.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «750 mg/15 ml sciroppo» flacone 150 ml;

A.I.C. n. 036294015 (in base 10), 12MMCZ (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 036294015 «750 mg/15 ml sciroppo» flacone 150 ml - SOP medicinale non soggetto a prescrizione medica ma non da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A01441

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pantasol»

Estratto determinazione n. 36 del 9 febbraio 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.:

l'autorizzazione del medicinale PANTASOL nelle confezioni:

A.I.C. n. 034845014 - «0,1% soluzione da nebulizzare» 15 fiale 2 ml, A.I.C. n. 034845026 - «0,05% soluzione da nebulizzare» 15 fiale 2 ml, viene sostituita con l'autorizzazione all'immissione in commercio di nuove confezioni del medicinale LUNIBRON, avente il medesimo principio attivo (Flunisolide), come di seguito riportato:

«2 mg/2 ml soluzione da nebulizzare» 15 fiale 2 ml e «1 mg/2 ml soluzione da nebulizzare» 15 fiale 2 ml.

Titolare A.I.C.: Valeas Ind.Chim.Farm. S.p.a., con sede in via Vallisneri n. 10, Milano, codice fiscale 04874990155;

Confezione: «2 mg/2 ml soluzione da nebulizzare» 15 fiale 2 ml;

A.I.C. n. 026886073 (base 10), 0TNHXT (base 32);

Forma farmaceutica: soluzione da nebulizzare;

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Special Product's Line, con stabilimento sito in via Campobello n. 15, Pomezia (Roma); Fisiopharma S.r.l., con stabilimento sito in Nucleo Industriale, Palomonte (Salerno);

Composizione: contenitore monodose;

Principio attivo: flunisolide 2 mg;

Eccipienti: glicole propilenico, sodio cloruro, acido citrico, sodio citrato, acqua per preparazioni iniettabili.

Confezione: «1 mg/2 ml soluzione da nebulizzare» 15 fiale 2 ml;

A.I.C. n. 026886085 (base 10), 0TNHY5 (base 32);

Forma farmaceutica: soluzione da nebulizzare;

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione;

Produttore e controllore finale: Special Product's Line, con stabilimento sito in via Campobello n. 15, Pomezia (Roma); Fisiopharma S.r.l., con stabilimento sito in Nucleo Industriale, Palomonte (Salerno);

Composizione: contenitore monodose:

principio attivo: flunisolide 1 mg;

eccipienti: glicole propilenico, sodio cloruro, acido citrico, sodio citrato, acqua per preparazioni iniettabili;

Indicazioni terapeutiche: controllo dell'evoluzione della malattia asmatica e delle condizioni di broncostenosi, bronchite cronica asmatiforme. Riniti allergiche croniche e stagionali, compresa la febbre da fieno.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

Confezione: A.I.C. n. 026886073 - «2 mg/2 ml soluzione da nebulizzare» 15 fiale 2 ml;

Classe: «A»;

Prezzo: resta confermato quello già autorizzato;

Confezione: A.I.C. n. 026886085 - «1 mg/2 ml soluzione da nebulizzare» 15 fiale 2 ml;

Classe: «A»;

Prezzo: resta confermato quello già autorizzato;

Classificazione ai fini della fornitura:

Confezione: A.I.C. n. 026886073 - «2 mg/2 ml soluzione da nebulizzare» 15 fiale 2 ml;

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

Confezione: A.I.C. n. 026886085 - «1 mg/2 ml soluzione da nebulizzare» 15 fiale 2 ml;

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A01437

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cycloviran»

Estratto determinazione A.I.C./N. 83 del 9 febbraio 2005

Medicinale: CYCLOVIRAN.

Titolare A.I.C.: Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Shakespeare n. 47, c.a.p. 00144 Italia, codice fiscale 00410650584.

Variazione A.I.C.: riduzione del periodo di validità.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

si autorizza la riduzione del periodo di validità da 60 mesi a 2 anni relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 025299049 - «3% unguento oftalmico»tubo 4,5 g.

I lotti con scadenza a 60 mesi devono essere ritirati immediatamente dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A01438

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zovirax»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 84 del 9 febbraio 2005

Medicinale: ZOVIRAX.

Titolare A.I.C.: Glaxosmithkline S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Verona, via A. Fleming n. 2, c.a.p. 37100, Italia, codice fiscale 00212840235.

Variazione A.I.C.: riduzione del periodo di validità;

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

si autorizza la riduzione del periodo di validità da 60 mesi a 2 anni relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 025298047 - «3% unguento oftalmico» tubo 4,5 g.

I lotti con scadenza a 60 mesi devono essere ritirati immediatamente dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A01439

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Acyvir»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 85 del 9 febbraio 2005

Medicinale: ACYVIR.

Titolare A.I.C.: Glaxo Allen S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Verona, via A. Fleming n. 2, c.a.p. 37100, Italia, codice fiscale 08998480159.

Variazione A.I.C.: riduzione del periodo di validità.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

si autorizza la riduzione del periodo di validità da 60 mesi a 2 anni relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 026121057 - «3% unguento oftalmico» tubo 4,5 g.

I lotti con scadenza a 60 mesi devono essere ritirati immediatamente dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A01440

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di officina di materie prime della ditta «EPO Istituto Farmochimico Fitoterapico S.r.l.», in Milano.

Con la determina di seguito specificato è stata sospesa, su richiesta della ditta, l'autorizzazione alla produzione della sottoindicata officina di materie prime.

Determina n. aMP-12/2005 del 1º febbraio 2005.

EPO Istituto Farmochimico Fitoterapico S.r.l., via Stadera, 18/19 - 20141 Milano.

Motivo della sospensione: sospensione su richiesta della ditta per eseguire lavori di ristrutturazione.

05A01555

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Aumento di capitale sociale di «CreditRas Assicurazioni S.p.A.», in Milano

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP - con nota del 2 febbraio 2005 ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 le modifiche statutarie deliberate in data 29 settembre 2004 dall'assemblea straordinaria degli azionisti di «CreditRas Assicurazioni S.p.A.».

Tali modifiche riguardano, tra l'altro l'aumento di capitale sociale da euro 5.200.000 ad euro 8.000.000.

05A01599

Aumento di capitale sociale di «RB Vita S.p.A.», in Milano

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP - con nota dell'1 febbraio 2005 ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 le modifiche statutarie deliberate in data 23 dicembre 2004 dall'assemblea straordinaria degli azionisti di «RB Vita S.p.A.».

Tali modifiche riguardano, tra l'altro l'aumento di capitale sociale da euro 130.000.000 ad euro 175.000.000.

05A01598

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PISA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 del Regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione per metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che l'impresa sottoindicata, già titolare di marchio di identificazione per metalli preziosi, ha cessato la propria attività di fabbricazione di oggetti in metalli preziosi, connessa all'uso del marchio stesso, ed ha provveduto a restituire tutti i punzoni in dotazione alla Camera di commercio di Pisa che, riconosciutane l'autenticità, ha provveduto al ritiro degli stessi per la successiva deformazione.

MARCHIO	DENOMINAZIONE	Sede
30 - PI	Cerrai Riccardo	Pontedera (PI) - via Vittorio Veneto, 21

Pertanto, con determinazione n. 46 del 4 febbraio 2005, il Segretario generale ha disposto la cancellazione della impresa medesima dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione per metalli preziosi e l'annullamento del relativo marchio.

05A01600

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PORDENONE

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le imprese sottoindicate, già assegnatarie del marchio di identificazione a fianco di ciascuna specificato, hanno cessato l'attività, chiesto la cancellazione dal registro degli assegnatari dello stesso marchio e riconsegnato i punzoni in dotazione, che sono stati distrutti.

N. marchio	Impresa	Sede	Punzoni
35-PN	Giampaolo Francesco	Pordenone	1

05A01347

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FIRENZE

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

1. Ai sensi dell'art. 29 del regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le seguenti imprese hanno cessato l'attività di vendita materie prime o d'importazione o di fabbricazione oggetti in metalli preziosi ed hanno provveduto alla riconsegna dei punzoni in loro dotazione e, in caso di smarrimento di punzoni, alla presentazione della relativa denuncia. Pertanto, con determinazione n. 86 del 19 gennaio 2005, il dirigente del settore ha disposto la cancellazione delle imprese dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione per metalli preziosi e l'annullo dei relativi marchi d'identificazione.

n. marchio	Denominazione	Sede	Punzoni deformati	Punzoni smarriti
282 FI	Salvadori Natale e Figlio s.n.c.	Firenze	6	—
350 FI	F.C.A. S.r.l.	Scandicci	11	—
423 FI	Bacci Gilberto & C. s.n.c.	Scandicci	4	1
434 FI	G. F. Argenteria S.r.l.	Firenze	15	7
472 FI	C.M. di Castagnoli C. e C. s.n.c.	Firenze	4	1
513 FI	Romolini Mario	Firenze	5	1
541 FI	Paoletti Giancarlo	Firenze	2	—
583 FI	Medicea Silver di Firenze s.n.c.	Scandicci	7	1
764 FI	David Gold Gioielli s.n.c.	Firenze	3	—
795 FI	Pavoni Walter	Firenze	3	—
1288 FI	Silversmith's di Tozzi Pamela	Pelago	1	1
1294 FI	Maggie di Maggi Maria Grazia	Firenze	2	—
1323 FI	Heron S.r.l.	San Casciano Val di Pesa	2	—
1341 FI	Magrino Argenterie S.r.l.	Bagno a Ripoli	—	8
1345 FI	Aurum di Cardinali Simome	Firenze	2	—
1374 FI	Longo Cosimo S.r.l.	Impruneta	5	3
1395 FI	Andrei Alviero	Firenze	5	—
1414 FI	L'Oro Zecchino s.n.c.	Campi Bisenzio	3	1
1419 FI	F.lli Lopatto s.n.c.	Impruneta	2	—
1471 FI	Creazioni De Vita	Scandicci	4	—
1493 FI	Benvenuti Leonardo	Firenze	2	—
1566 FI	Luna d'Argento S.r.l.	Scandicci	1	—
1621 FI	C. F. di Cianfanelli Franco	Vaglia	Non in dotazione	—
1629 FI	Krusos di Greco Antonina	Castelfiorentino	2	—
1647 FI	Grandis Maria Elisa	Firenze	2	—
1654 FI	Silver Way S.r.l.	Scandicci	1	—
1655 FI	Pegaso	Firenze	1	—

2. Si rende, inoltre, noto che le seguenti imprese hanno depositato denuncia di smarrimento di parte dei punzoni in loro dotazione:

n. marchio	Denominazione	Sede	Punzoni smarriti
329 FI	Belfiore Giuseppe di V. A. Belfiore & C. s.n.c.	Firenze	2
360 FI	De Vita s.a.s. Di De Vita Fabio e C.	Scandicci	3
622 FI	Elle-Ti-Elle	Firenze	2

Si diffidano gli eventuali detentori dei suddetti punzoni, indicati come «non restituiti» o «smarriti», qualunque sia il titolo del loro possesso, a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze.

05A01354

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, recante: «Interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica.» (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 42 del 21 febbraio 2005).

Nel decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti correzioni:

alla pag. 15, prima colonna, all'art. 1, comma 10, all'ultimo rigo, dove è scritto: «... euro 88.070.000 annui, a decorrere dall'anno *2005*.», leggasi: «... euro 88.070.000 annui, a decorrere dall'anno *2006*.»;

ed ancora, al comma 11, al secondo rigo, dove è scritto: «... pari a euro *238.070.000* per l'anno 2005 ...», leggasi: «... pari a euro *150.000.000* per l'anno 2005 ...».

05A01739

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501043/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)
Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00